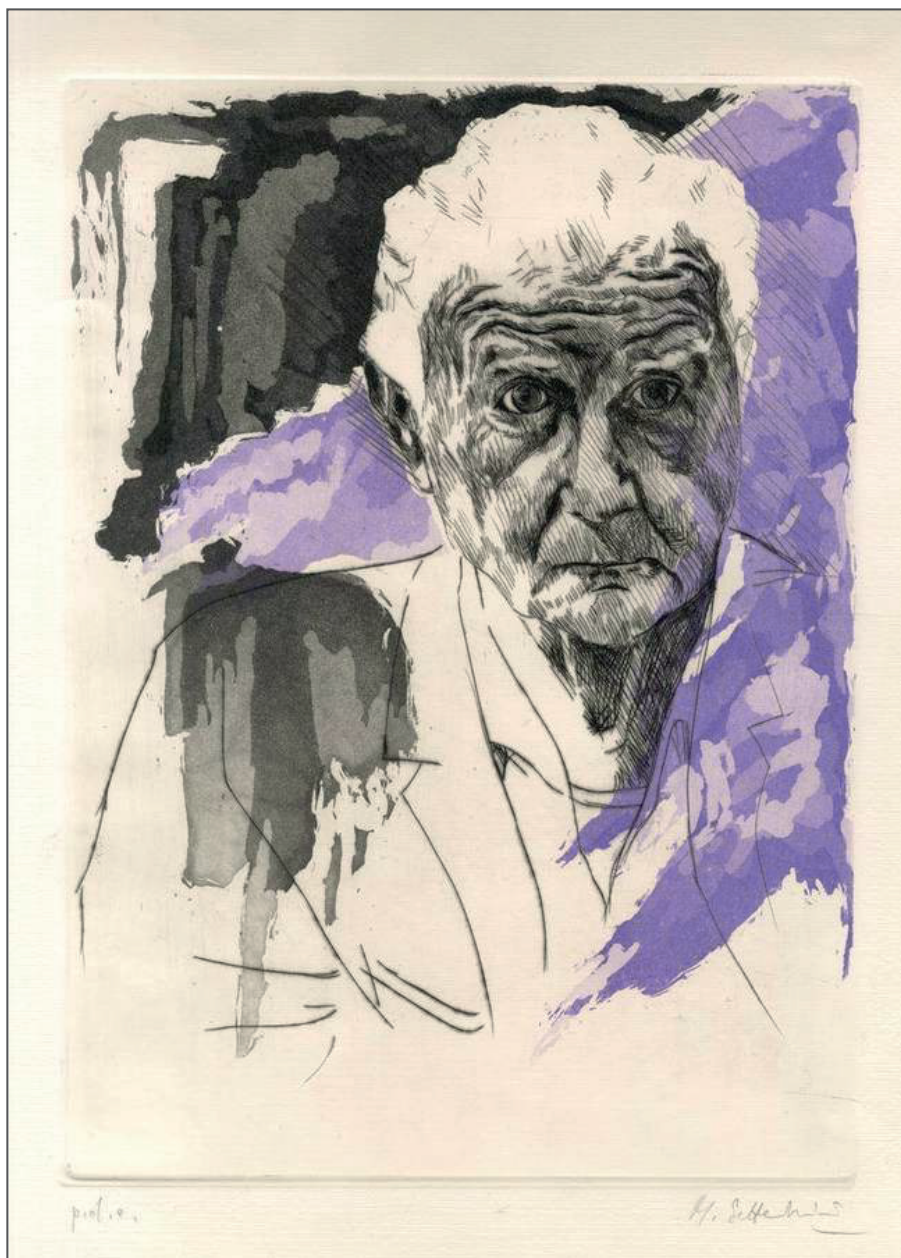


Ante Litteram

Cultura e diritto

QUAESTIO

A CARRIERE UNITE NIENTE DI NUOVO
SUL FRONTE OCCIDENTALE



1

2026



LA TUA ASSISTENTE VIRTUALE A SUPPORTO DI:

- analisi della situazione interna e pianificazione;
- agenda e gestione del tempo;
- dei documenti e archivio digitale;
- organizzazione interna e gestione dei clienti
(mail, chat, chiamate, appuntamenti);

**Al tuo fianco per avere risultati
che mirano a eccellenza e innovazione**

Sommario



• 2

EDITORIALE

Niente di nuovo
sul fronte occidentale
di Giorgio Spangher



• 4

Il codice Vassalli sotto
assedio: i rischi del
dopo referendum e
il rinnovato impegno
dell'Unione Camere
Penali Italiane
di Valerio Spigarelli



• 8

Considerazioni sull'esito
del referendum sulla
giustizia e le prospettive
per le riforme necessarie
di Giovanni Guzzetta



• 14

L'esito del referendum,
gli spazi investigativi
del pubblico ministero
e i possibili riflessi sugli
equilibri del nostro
processo penale
di Enrico Marzaduri



• 20

In nome
del popolo italiano
di Rosita Del Coco



• 26

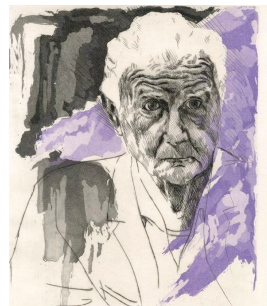
Metodo, contesto e paura:
tre chiodi acuminati per
crocifiggere una riforma
di Fabrizio Siracusano



• 33

IL PERSONAGGIO

Leonida Repaci, lo scrittore che
raccontò il Sud e sfidò il potere
di Vincenzo Galeota



Ante Litteram - Cultura e diritto

Registrazione presso il Tribunale di Catanzaro
con il n. 1 del 13/02/2025

Redazione: via Falcone e Borsellino
www.camerapenalecatanzaro.it

Direttore responsabile:
Vittorio Ranieri

Direttore editoriale:
Pantaleone Pallone

Progetto grafico

Il Segno di Barbara Rotundo

www.graficailsegno.it

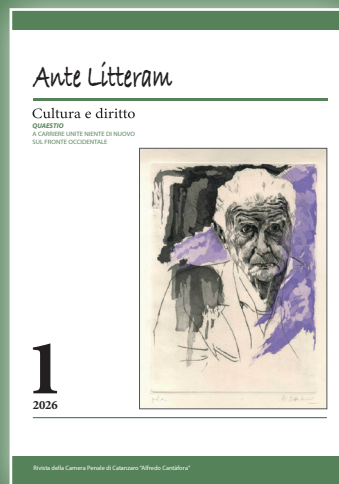
Stampa: Rubbettino Print

Viale R. Rubbettino, 10
88049 - Soveria Mannelli (CZ)

N. 1 – aprile 2026

Quaestio: a carriere unite niente di nuovo
sul fronte occidentale

In copertina: Ritratto di Leonida Repaci
di Marisa Settembrini
Fonte: raccoltastampesartori.it



Comitato scientifico:

Francesco Agnino, Fabio Alonzi, Giuseppe Amarelli, Enrico Amati, Stefano Anastasia, Elena Andolina, Lorena Bachmaier Winter, Charlie Barnao, Roberto Bartoli, Fabio Basile, Alessandra Bassani, Antonio Baudi, Domenico Bilotti, Gennaro Brescia, Alberto Cadoppi, Gian Domenico Caiazza, Mario Caligiuri, Víctor Moreno Catena, Mario Caterini, Sandro Cavaliere, Franco Coppi, Roberto Cornelli, Luís Coutinho, Paulo Sérgio Pinto de Albuquerque, Vincenzo Nico D'Ascola, Giovannangelo De Francesco, Rosita Del Coco, Raffaele Della Valle, Alessandro Diddi, Filippo Dinacci, Oreste Dominioni, Valerio Donato, Roberto Escobar, Luigi Ferrajoli, Giovanni Flora, Marcello Fattore, Luc Philippe Febbraro, Luigi Fornari, Emanuele Fragasso Jr, Novella Galantini, Benedetta Galgani, Cristina García Pasqual, Gian Luigi Gatta, Glaucio Giostra, Filippo Giunchedi, Fausto Giunta, Enrico Grosso, Tommaso Guerini, Giovanni Guzzetta, Luigi Mariano Guzzo, Gaetano Insolera, Mota Kremnitzer, Marina Lalatta Costerbosa, Massimo La Torre, Giovanni Angelo Lodigiani, Andrea Lollo, Donatella Loprieno, Giuseppe Losappio, Nicola Madia, Nicola Maria Maiello, Vincenzo Maiello, Vittorio Manes, Adelmo Manna, Luca Marafioti, Antonella Marandola, Joseph Margulies, Enrico Marzaduri, Oliverio Mazza, Francesco Mazzacuva, Nicola Mazzacuva, Dario Melossi, Beniamino Migliucci, Francisco Miguel Mora-Sifuentes, Oscar Morales García, Fermín Morales Prats, Francesco Bartolo Morelli, Giovanni Mottura, Salvatore Muleo, Daniele Negri, Renzo Orlandi, Tullio Padovani, Gaetano Pecorella, Francesco Petrelli, Daniela Piana, Tamar Pitch, Roberto Rampioni, Luciano Romito, Pietro Saitta, Alberto Scerbo, Gustavo Siqueira, Fabrizio Siracusano, Francesco Siracusano, Giorgio Spangher, Valerio Spigarelli, Luigi Stortoni, Massimo Vecchio, Lorenza Violini, Antonio Viscomi, Costantino Visconti, Nicolò Zanon.

Comitato editoriale:

Nicola Cantàfora, Giuseppe Carvelli, Aldo Casalnuovo, Vincenzo Ioppoli, Valerio Murgano, Ermenegildo Massimo Scuteri.

Coordinatori di redazione:

Antonella Canino, Fabrizio Costarella, Enzo Galeota, Francesco Iacopino, Danilo Iannello, Angela La Gamma, Piero Mancuso, Stefania Mantelli, Giovanni Merante, Ottavio Porto, Vincenzo Ranieri, Orlando Sapia, Nicola Tavano.

Coordinatori territoriali:

Antonio Alvaro, Renzo Andricciola, Giuseppe Bagnato, Giuseppe Bruno, Michele Donadio, Roberto Le Pera, Giuseppe Milicia, Francesco Siclari, Aldo Truncè, Giovanni Zagarese.



Camera Penale di Catanzaro "Alfredo Cantàfora"



Aderente all'Unione delle Camere Penali Italiane

Editoriale



di Giorgio Spangher*

Niente di nuovo sul fronte occidentale

Non è agevole prevedere quali potranno essere gli scenari del sistema giustizia, e sul processo penale, in particolare, dopo l'esito del referendum.

In tempi ravvicinati, i protagonisti – vincitori e perdenti – dovranno procedere ad alcune verifiche interne (gli organi direttivi) ed esterne (politica ed organismi istituzionali).

Guardando anche più avanti, va tenuto conto che manca un anno (anche meno) alla prossima consultazione politica ed appare difficile ipotizzare riforme di sistema e di ampio respiro. Si procederà con interventi settoriali condizionati dall'emergenza.

Il tema della riforma della giustizia sarà certamente oggetto della campagna elettorale, non essendo escluso che i temi referendari vengano ripresi dalle forze politiche sia di maggioranza, sia di opposizione.

Un passaggio non eludibile sarà certamente rappresentato, oltre che dalle verifiche interne (A.N.M., Camere penali, C.N.F.), anche dal rinnovo del Consiglio Superiore della Magistratura e, in particolare, dalle eventuali modifiche alla legge elettorale sia della politica, sia della componente togata.

Non è escluso che visto l'esito referendario tutto resti immutato, salvo che per la componente della magistratura ci si orienti verso alcune modifiche in senso



proporzionale. Questo potrebbe indurre la politica a riproporre la formulazione referendaria per la componente laica. Ci vorrebbe, in ogni caso, un coinvolgimento dell'opposizione, risultata vincitrice della tornata referendaria.

Una modifica condivisa toglierebbe dal tavolo un aspetto controverso (il sorteggio) del *referendum* e potrebbe aprire più facilmente la strada alla riforma con legge ordinaria della c.d. separazione delle carriere.

Non può escludersi la possibilità di una modifica costituzionale che veda l'inserimento dell'avvocato in Costituzione.

Quanto alle riforme più strettamente processuali, va esclusa la possibilità di ripercorrere la strada di un sistema accusatorio impostato sulla centralità del dibattimento.

La logica del processo a trazione anteriore appare irreversibile, accentuata anche dalla fortificazione del processo mediatico nella fase investigativa e dal ruolo della persona offesa (da escludere una modifica costituzionale che ne rafforzi ulteriormente il ruolo).

In questo contesto, non sono escluse modifiche di segno garantista, scartato un ritorno alla logica del giudice istruttore, ma piuttosto sviluppando quella del giudice del fascicolo.

Indubbiamente si imporrebbe una più netta separazione in un doppio binario dei processi di criminalità organizzata dagli altri (con tensioni sulla criminalità economica) attraverso una riscrittura dell'art. 51, comma 3 *bis*, c.p.p. e dell'art. 4 *bis* ord. penit. Tuttavia le condizioni generali non sembrano favorire una simile operazione che incontrerebbe l'ostilità della Procura Nazionale Antimafia.

Esclusi interventi atti a ridimensionare i poteri del giudice del dibattimento di ricercare una "sua" verità nonché a limitarne i poteri di cui agli artt. 506 e 507 c.p.p., resta il nodo delle impugnazioni soprattutto dell'appello, relativamente alla inappellabilità da parte del p.m. della sentenza di proscioglimento del giudice monocratico (la questione è stata rimessa alla Consulta) e le intenzioni della magistratura di abrogare il divieto della *reformatio in peius*, nonché una più rigida riscrittura del giudizio di appello, attraverso la previsione di motivi manifestamente infondati.

Parrebbe destinato all'archivio – come detto – il progetto Mura di una ampia riforma del processo penale mentre non è chiaro come si supereranno le questioni del contraddittorio anticipato per l'applicazione della misura carceraria.

Come si vede, un quadro con molte ombre che richiederà tempi non brevi per essere definito, dovendosi ipotizzare un "passaggio" per una verifica più approfondita alla prossima legislatura. Del resto, eventuali deleghe sarebbero conferite al nuovo Parlamento e le incerte sorti delle elezioni consigliano prudenza alle forze politiche.

Il tempo potrà essere usato dalla avvocatura penale per riconsiderare il proprio ruolo dopo il modesto esito referendario.

**Emerito di procedura penale nell'Università degli Studi "La Sapienza" di Roma e Straordinario nell'Università Link di Roma.*



Il codice Vassalli sotto assedio: i rischi del dopo referendum e il rinnovato impegno dell'Unione Camere Penali Italiane

di Valerio Spigarelli*

Non è facile ricominciare. Non lo è per nessuna cosa nella vita degli esseri umani. Lo stesso vale per le associazioni, hanno un passato e un presente fatto di storie di uomini e donne, sono cose vive, hanno un'anima. Non sarà facile ricominciare dopo questa sconfitta.

Il referendum ha avuto un finale amaro che per molti è stato inaspettato ma non per me. Girando un po' l'Italia su invito di qualche Camera Penale e di alcune associazioni, ho avuto fin da subito la percezione che ci fosse qualcosa che non andava. Fin da subito è stato chiaro che il formidabile apparato propagandistico del fronte del No, alimentato da alcuni gruppi editoriali, dal sostegno neppure troppo dissimulato della chiesa cattolica, da quello rivendicato dalle associazioni che orbitano nel campo della sinistra, oltre che della CGIL, stava spostando il terreno dello scontro sul piano inclinato della *confrontation* solo politica con il Governo Meloni. Un rischio esiziale per le ragioni del SI' per me assolutamente evidente, tanto da farne oggetto di alcune riflessioni sulla stampa fin dal settembre dell'anno scorso, che purtroppo si è dimostrato uno dei fattori essenziali della sconfitta. A questo fattore si è aggiunta la condotta sconsiderata di alcuni settori dello schieramento politico favorevole alla riforma che ha finito per disorientare anche

il proprio elettorato di riferimento. Come hanno dimostrato le analisi del voto, ciò che è mancato, anche nello scenario polarizzato creatosi, è stato infatti il pieno sostegno dell'elettorato moderato che, in particolare in alcune regioni, ha visto una sua consistente fetta astenersi o votare contro. Un comportamento inatteso, posto che nella storia referendaria generalmente la composizione elettorale del voto ricalca quella delle elezioni politiche, perlomeno quando i partiti danno indicazioni precise. Le uniche eccezioni alla regola si sono verificate quando il quesito presentava risvolti etici, come accade per il divorzio, o incrociava paure collettive, come per il nucleare. Persino il referendum sulla riforma Renzi confermò la regola, posto che la maggioranza del partito dell'allora premier non sostenne compattamente il suo segretario. Ma la Giustizia è *politica* ormai da quaranta anni nel Paese, soprattutto lo sono, da altrettanto, sia la questione della esonazione del potere giudiziario che quella della degenerazione del sistema correntizio del CSM. Entrambe tematiche ben presenti nell'orizzonte dei partiti di centro destra che avevano posto la riforma come uno dei punti qualificanti del programma elettorale.

Come si spiega, allora, il voto in libera uscita di quello che potenzialmente poteva essere considerato l'elettorato di riferimento del-



la riforma costituzionale? Secondo alcune analisi il motivo centrale è stata la reazione ad una narrazione troppo squilibrata sulle tematiche interne della magistratura - il sorteggio, in primo luogo, venduto come il tocco risolutore - che pian piano hanno scalzato il tema della separazione delle carriere molto più vicino ai cittadini comuni. La situazione è divenuta paradossale. Il referendum su di una legge nata per rinforzare la posizione ordinamentale del giudice, e dunque la libertà di ogni singolo giudicante, e al tempo stesso per tutelare la totalità della magistratura dalla gabbia del sistema delle correnti, e dunque la libertà di ogni singolo magistrato, è divenuto un giudizio popolare pro o contro la magistratura. Incongruamente posto in questa maniera da molti sostenitori del SI', il quesito referendario ha finito per spaventare persino l'elettorato moderato. Sull'esito ha contato poi quel che, con una metafora efficace, Antonio Polito ha definito «patriottismo costituzionale».

Un riflesso conservatore, trasversale agli schieramenti politici, che già aveva affossato la riforma di Renzi. Ed è stato inutile svergognare la bugia storica di una Carta che non si può modificare per non far torto ai «padri costituenti» – tanto lontana dal vero, solo a leggere le indicazioni dell'art. 111 e della Settima disposizione transitoria quanto facile da spendere sul terreno comunicativo - perché alla fine quel riflesso conservatore ha prevalso. Infine, e non ultimo in ordine di importanza, ha avuto un ruolo centrale la cadenzata serie di infortuni comunicativi delle figure esponenti dello schieramento politico favorevole, che è stata accompagnata anche da una certa freddezza da parte di settori più o meno ampi dei partiti di governo. Quella freddezza, appena mascherata da cautela istituzionale, del presidente del Senato al congresso di Catania, che avrebbe dovuto far riflettere in tempo utile sulla compattezza della maggioranza al riguardo. Anche la deriva dei toni, figlia dell'era dei so-

cial ma lontana anni luce dalla altezza e dalla dignità che un confronto su di una modifica costituzionale avrebbe dovuto avere, ha certamente pesato nell'allontanare quella parte di elettorato che della moderazione fa un punto centrale del suo orientamento. Peraltro, le enormità che si sono sentite nel corso della campagna referendaria da alcuni fautori del SI' hanno finito per annullare, quasi fossero mosse da un istinto suicida, le uscite abnormi che sul fronte opposto pure non sono mancate: dai proclami di Gratteri sulla identificazione del SI', come il voto d'elezione della criminalità, alle *fake news* su Falcone e Vassalli, cavalcate anche da personalità dell'Accademia vicine alla sinistra. In questo scenario la posizione dell'Unione, che con ostinazione e coraggio ha tentato di mantenere toni e contenuti al livello dei valori in gioco, pian piano si è persa nel vociferare di cui sopra. E con quella si è purtroppo perso il ruolo della testimonianza degli avvocati penalisti, che nel campo della Giustizia sono i soggetti più vicini ai cittadini. In questo panorama, traversato da logiche assai distanti da quelle dei giuristi, ovviamente non possiamo addossarci tutto intero il fardello della sconfitta. Sarebbe ingeneroso e anche distante dalla realtà riconoscerci un peso eccessivo al riguardo. Ciò nonostante si dovrà trovare modo e tempo per discutere anche degli eventuali errori commessi, tra quali spiccano: sia il significativo difetto di coordinamento tra i diversi comitati per il SI', che il continuo inseguimento delle parole d'ordine degli avversari.

Seguendo le indicazioni delle agenzie di consulenza specializzate, che ammonivano a non correre il rischio della saturazione del messaggio, si è infatti preferito non anticipare la campagna, che al contrario l'ANM ha di fatto aperto già dalla fine dell'anno scorso, ma il risultato è stato un continuo rincorrere la propaganda avversaria, peraltro senza mettere in campo quei testimonial trasversali che tanto contano nella comunicazione sui



social media.

Insomma, ci siamo trovati ad inseguire non solo i tempi ma anche i temi e il linguaggio imposti dai nostri avversari e ciò alla lunga ha contato negativamente. Inutile a questo punto piangere sul latte versato, anche se una riflessione sulla evidente sconnessione tra le realtà locali e l'avvocatura penale andrà fatta in futuro.

Non è possibile, invero, negare il fatto che in alcune aree i risultati, impietosamente, testimoniano l'enorme distanza tra gli avvocati penalisti e il sentire comune non solo dei cittadini ma persino della maggioranza dell'avvocatura. Anche per questo, all'indomani di questa sconfitta, avremmo dovuto aprire immediatamente una riflessione collettiva su quel che è avvenuto e sugli scenari futuri, e il luogo statutariamente previsto doveva essere quello di un congresso straordinario. Un appuntamento che certo non doveva, e non poteva per statuto, avere al centro la questione della leadership dell'associazione, che peraltro nessuno mette in discussione, ma serviva ad aprire subito il cantiere del futuro. La proposta di congresso straordinario, avanzata da un certo numero di camere penali ma non fatta propria dal Presidente e dalla Giunta, è stata però bocciata, a stragrande maggioranza, dal Consiglio delle Camere Penali.

Si è preferito, in luogo di un appuntamento previsto e regolato dallo statuto, un'assemblea straordinaria. Vedremo che ne uscirà, anche se, da vecchio cultore delle regole statutarie, proprio non riesco a comprendere in base a quale logica si preferisca discutere di una questione centrale per il futuro della associazione senza alcuna garanzia che coloro che interverranno alla assise a ciò dedicata saranno delegati a tale scopo dopo aver raccolto le indicazioni della base dell'associazione.

A un'assemblea va chi vuole, con libertà di parola, ad un congresso ci si va in base ad una delega, e non è differenza da poco. An-

che perché questo è uno di quei momenti in cui le dirigenze nazionali delle associazioni forensi devono essere in contatto continuo con la base, per capirne umori e capacità di risposta, sia sul teatro nazionale che su quello locale. Siamo, infatti, di fronte a contesti che possono portare a compimento il disegno, mai troppo dissimulato, proprio di ampi settori della magistratura associata, che è quello di liquidare anche gli ultimi – invero oramai vaghi – presidi dell'impronta accusatoria del codice. “Il codice Vassalli è una bufala”, scrisse Travaglio durante la campagna elettorale su quello che è l'*house organ* della porzione giustizialista della politica di opposizione e al tempo stesso megafono della parte più retriva della magistratura italiana. E, non a caso, quella sbracata parola d'ordine, appena appena ripulita e resa presentabile in società, ha fatto capolino sempre più spesso nei dibattiti referendari, in bocca a molti magistrati, nell'ultima fase della campagna. Sovente hanno contrapposto quelle che venivano indicate come le fole del codice accusatorio, di cui la separazione sarebbe stata l'*Ultima Thule*, alla necessità di una legge processuale finalmente in grado di risolvere i veri problemi della giustizia, leggi l'imperitura narrazione sui tempi del processo figli dell'eccesso di garanzie.

Tra le molte proposte che si riaffacciano, questo solo per dare la dimensione dei rischi che si corrono, c'è nuovamente l'abolizione del divieto di *reformatio in peius*, oltre ad una ulteriore compromissione dell'oralità, sia nel giudizio di primo grado, con le finestre di giurisdizione, che nei gradi successivi con la definitiva cartolarizzazione dei riti.

Ancora, è di questi giorni l'accorato appello del Procuratore nazionale antimafia al ripristino della situazione *ante* sentenza Cavallo in tema di intercettazioni. Nulla alle viste, al contrario, per recuperare gli istituti che sono figli dell'accettazione del primato epistemologico del contraddittorio, sia in tema di limiti di intervento presidenziale ai sensi



degli artt. 506 e 507, che sulla circolazione delle prove. Ormai defunto o ridotto a mera parvenza il principio di immutabilità del giudice che, al di là dei pannicelli caldi della legge Cartabia, registra prassi scandalose che legittimano l'emissione di sentenze a giudici che non hanno mai direttamente assunto alcuna prova. Ciò al netto del futuro distopico dell'ingresso dell'AI nel processo.

In questo scenario preoccupante la magistratura reclama, tanto a destra che a sinistra, quanto gli deriva dalla investitura popolare referendaria quale elemento a conferma di quella posizione di supremazia sulla politica giudiziaria che mantiene da decenni, qualsiasi sia la maggioranza al governo. La vicenda del GIP collegiale, una delle poche, per quanto discutibile, novità della legislatura, già pronta per essere rinviata su *diktat* dell'ANM, la dice lunga sui canovacci futuri. La politica, dal canto suo, non è in grado di assicurare, per lo scorcio di legislatura che rimane, nessun progetto di respiro, sicché tutto sembra essere destinato alla prossima legislatura non si sa con quale maggioranza di governo. E c'è il rischio che del futuro governo faccia parte, come partito ombra, proprio l'ANM. A ciò si aggiunga che l'associazione dei penalisti dovrà fronteggiare anche l'attacco concentrico che all'indomani del referendum è venuto sia dall'Anm che da alcuni esponenti di partito anche sul tema della sua legittimazione rappresentativa.

Per questo occorre mettere a punto un programma che, partendo dalla sconfitta referendaria, sia in grado di far sopravvivere il tema della terzietà ma soprattutto il codice del 1989.

E occorre dare immediatamente slancio all'iniziativa. Non è la prima volta che attraversiamo il deserto, successe già all'indomani dell'entrata in vigore del codice Vassalli. Quello fu un periodo di grande mobilitazione dell'avvocatura penale che coincise anche con una riflessione sulla vita interna dell'Unione e che, passando attra-

verso la riforma dello statuto, si concluse però con il più grande successo che gli avvocati penalisti hanno ottenuto: la riforma dell'articolo 111 della Costituzione.

La differenza con il passato sta nel fatto che allora la dirigenza dell'Unione aveva il compito, non facile, di gestire una mobilitazione che veniva dalle singole realtà con grande forza; una forza che doveva essere gestita e incanalata. Oggi il compito della dirigenza, all'opposto, è quella di risvegliare un impulso e una mobilitazione delle Camere Penali, le cui iniziative appaiono opache e rinchiuse in un circuito autoreferenziale, che hanno fatto perdere, almeno in parte, i contatti con la base dell'avvocatura.

Per concludere sottolineo che personalmente non ho mai considerato, anzi ho sempre ritenuto un errore, intendere la separazione delle carriere, per quanto fondamentale, come l'«oggetto sociale» dell'Unione delle Camere Penali. I nostri scopi sono il Giusto Processo, il diritto penale liberale, la tutela dei diritti fondamentali delle persone, la libertà e la indipendenza dell'avvocatura.

La battaglia per la terzietà del giudice è co-essenziale per l'affermazione del modello processuale e dovrà e potrà essere rinnovata poiché gli spazi che offre la formulazione dell'art. 107 permettono di tenere vivo il tema, ma c'è molto altro da fare, a partire dal contrasto alle prassi consuetudinarie degenerative che stanno vanificando nelle aule i presidi legali del processo.

Siamo di fronte a un ciclo che si chiude, non possiamo far finta di nulla o minimizzare, al contrario dobbiamo avere la forza, la profondità e l'intelligenza per disegnare panorami e obiettivi rinnovati. Anche perché, per usare una metafora letteraria, comunque: *ogni fine è un buon inizio*.

* *Avvocato, Past President UCPI*



Considerazioni sull'esito del referendum sulla giustizia e le prospettive per le riforme necessarie

di Giovanni Guzzetta*

1. Premessa

L'«elaborazione del lutto» non è una propensione nella quale la politica eccella. Schiacciata sull'immediato, soprattutto quando subisce una sconfitta, la politica in genere si preoccupa soprattutto di arginare gli effetti immediati e rimuovere rapidamente, anche dalla memoria collettiva, i segni di quanto è accaduto.

Specularmente i «vincitori» ragionano più o meno allo stesso modo, cercano di massimizzare l'incasso immediato della vittoria, provando e reinvestirne i dividendi anche su altri scacchieri della lotta politica.

Qualcosa del genere è accaduto anche in occasione del *referendum* sulla riforma dell'ordinamento della magistratura. Per ragioni opposte, entrambi i fronti si sono dedicati a una sorta di «fuga dal merito» dell'accaduto, concentrandosi sugli effetti politici generali, nel tentativo di neutralizzarli (i perdenti) o di esaltarli (i vincitori).

E così... una vicenda nella quale il merito era stato già negletto ampiamente nella fase della campagna referendaria, e si era dimostrato piuttosto marginale nel momento del voto, ha continuato nella sua «latitanza» anche dal giorno dopo la consultazione.

Eppure, le questioni rimangono e attirano quantomeno a due piani. Il primo è quello dell'agibilità della riforma costituzionale. L'incidenza dell'argomento fondato sull'intangibilità della Carta, che confer-

ma un *trend* già sperimentato nelle scorse occasioni referendarie con esito negativo, impone alle forze politiche di riflettere se, effettivamente, cimentarsi con riforme costituzionali importanti possa essere, nel futuro, un rischio che vale la pena di assumersi.

Il secondo piano sul quale la «rimozione» post-referendaria andrebbe contrastata è quello riguardante il *proprium* della riforma su cui il corpo elettorale si è pronunciato: l'assetto ordinamentale della giustizia. Perché, e su questo pare ci sia un consenso, almeno di facciata, i problemi che la riforma voleva affrontare rimangono tutti. Il rischio allora è che l'esito referendario, e la fuga da esso nella fase successiva, finiscano semplicemente per consolidare uno *status quo* che, a parole, tutti dichiarano di voler evitare.

2. I problemi del riformismo costituzionale

Lasciando da parte i *referendum* abrogativi - che, seppur talvolta abbiano assunto una portata eccedente la mera finalità abrogativa, prefigurando percorsi di riforma ordinamentale (si pensi, per tutti, ai *referendum* in materia elettorale) - in Italia ve ne sono stati sette a carattere, per dir così, «istituzionale». Il primo fu quello sulla scelta del modo di designazione del Capo dello Stato, che aprì la strada alla decisione per la forma repubblicana. Un altro *referendum*, in qual-



che misura atipico e unico nel suo genere, fu quello consultivo per il conferimento di un mandato costituente al Parlamento europeo, previsto dalla l. cost. n. 2 aprile 1989, n. 2¹.

Al di là dei precedenti, gli altri cinque *referendum* furono celebrati in attuazione della previsione di cui all'art. 138, comma 2, Cost. Due di questi ebbero esito positivo e tre furono invece bocciati dagli elettori.

La mera descrizione statistica degli esiti indurrebbe a pensare che non sussista un problema quanto alla possibilità reale di modificare la Costituzione e smentirebbe anche l'affermazione della sua intangibilità.

Se però si volge uno sguardo più prossimo alle singole vicende, il giudizio necessita di essere articolato, suggerendo un'interpretazione più complessa.

Non è questa la sede per una disamina approfondita. Alcune considerazioni sembrano però non implausibili. In effetti i *referendum* cui è arriso il favore popolare sono quelli (riforma del titolo V e riduzione del numero dei parlamentari) per i quali, da un lato, la polarizzazione politica non appariva, per ragioni diverse, particolarmente accentuata e, dall'altro, incontravano un certo sentimento antipolitico diffuso nel Paese.

Nel caso del referendum sulla riforma regionale, esso, benché abbia suscitato un certo dibattito politico, appariva comunque il frutto di una elaborazione maturata nel corso degli anni e rispetto alla quale vi era stato, in tempi più risalenti, una convergenza bipartisan. Benché la legge che lo approvò fosse stata poi voluta dalla maggioranza di centro-sinistra e, nel frattempo, con le elezioni del 2001 ci fosse stata un avvicinamento politico che aveva premiato il cen-

tro-destra, nella maggioranza del tempo rimanevano comunque posizioni favorevoli (a cominciare da quella della Lega Nord) o quantomeno non apertamente ostili.

Nel caso della riforma del numero dei parlamentari, malgrado anche in quel caso ci fossero contrarietà, una certa venatura antipolitica dell'iniziativa indusse pochi partiti a esprimersi in senso decisamente contrario, favorendo, anche in quel caso, una sostanziale convergenza bipartisan, che si riflesse nel consenso popolare.

Assai diverso è il caso degli altri tre referendum: due sulla riforma complessiva della seconda parte della Costituzione e uno, l'ultimo, sulla riforma della giustizia.

Questi tre casi, conclusi con la bocciatura da parte del corpo elettorale, hanno delle caratteristiche che li distinguono da quelli precedentemente considerati. Innanzitutto, essi attengono a temi che si collocano al cuore dell'architettura costituzionale.

La forma di governo da un lato e l'assetto della giustizia dall'altro, sono stati oggetto di un dibattito che ha caratterizzato in modo penetrante l'intera storia della c.d. "Seconda Repubblica". Anche per questo motivo le questioni si presentavano in modo estremamente divisivo, tendenzialmente lungo la linea divisoria tra centro-destra e centro-sinistra.

Ne sono scaturite alcune dinamiche che ne hanno profondamente segnato il destino.

Da una parte vi è stata, appunto, una divisione che ha sostanzialmente ricalcato lo scontro politico di tipo bipolare. Con la conseguenza che, al di là del merito tecnico delle questioni, nella determinazione del voto è prevalsa fondamentalmente una logica di appartenenza politica. La campagna

1-Il cui articolo 2 recitava: «Il quesito da sottoporre al referendum è il seguente: "Ritenete voi che si debba procedere alla trasformazione delle Comunità europee in una effettiva Unione, dotata di un Governo responsabile di fronte al Parlamento, affidando allo stesso Parlamento europeo il mandato di redigere un progetto di Costituzione europea da sottoporre direttamente alla ratifica degli organi competenti degli Stati membri della Comunità?"».



referendaria è divenuta, così, una campagna elettorale combattuta con altri mezzi.

A ciò si aggiunga, ed è questo un altro elemento di novità, che in occasione delle consultazioni su quei temi così decisivi per l'assetto dello Stato, si è sviluppato un filone dialettico che aveva come oggetto l'ammissibilità stessa delle riforme con riferimento alle scelte fondamentali dei costituenti. Una sorta di questione preliminare di principio, in base alla quale le riforme avrebbero colpito i valori di fondo sui quali si era strutturato il patto costitutivo.

Ne è scaturita una dialettica incentrata sulla legittimità stessa (sul piano politico) della scelta di modificare la Costituzione.

La combinazione di questi fattori è stata fatale rispetto all'esito². Perché la polarizzazione di tipo elettoralistico ha influenzato la possibilità che si determinasse una mobilitazione dei cittadini al di fuori degli schemi di appartenenza. A ciò si è aggiunto che la pregiudiziale sulla legittimità di tali modifiche della costituzione, sostenuta anche da autorevoli *opinion makers* ha, a tacer d'altro, diffuso un sentimento di preoccupazione che ha fatto, verosimilmente, prevalere, in taluni casi, una scelta di "conservazione" dell'esistente.

In realtà, se guardiamo proprio al recente *referendum*, si possono individuare alcuni segnali di incrinatura di questo vero e proprio *pattern* politico-comportamentale. Il *referendum* sulla giustizia, infatti, pur riguardando temi "caldi" e "divisivi" ha però visto una limitata rottura dello schema di rigorosa appartenenza bipolare. Nel senso che la maggioranza che ha sostenuto la riforma è stata affiancata da segmenti pro-

venienti dall'altro campo, sia nella forma dell'adesione di partiti collocati all'opposizione (Azione, ad esempio) sia in quella di correnti ideali, più o meno grandi, che non hanno espressamente rifiutato le indicazioni del proprio partito di riferimento.

Ciò è stato confermato dalla circostanza che, seppur rilevante (più di un milione di voti) lo "scarto" tra i sostenitori del NO (vincente) e quelli del SÌ è stato il più basso di tutta la storia dei *referendum* istituzionali, compreso quello tra monarchia e repubblica. È, ovviamente, presto per dire se un dato del genere sia indicatore di una tendenza a scongiurare la "maledizione" del NO ai *referendum* costituzionali politicamente più sensibili e se esso sia il segno di una "secolarizzazione" dell'elettorato rispetto alla propria appartenenza. Certo è che se il trend negativo rimanesse confermato appare difficile che, nel breve periodo, qualche forza politica si cimenti nello sforzo di promuovere riforme costituzionali che non siano sufficientemente condivise anche dall'opposizione, in modo da scongiurare la tenaglia tra logica elettoralistica e contestazione dell'«attacco alla costituzione».

3. Le questioni aperte sulla giustizia

Venendo più strettamente ai temi della giustizia, è evidente che la preclusione politica, nell'immediato, della strada della riforma costituzionale, pone numerosi problemi. Solo una lettura superficiale o interessata del dibattito costitutivo può infatti far dubitare del fatto che alcune scelte compiute in Assemblea fossero, per intenzione stessa dei Costituenti, ispirate a una logica di transitorietà. Il tema della collocazione del PM

2- Cui, sullo sfondo, si può aggiungere la tendenza alla polarizzazione radicale delle società contemporanee, complice anche l'effetto delle nuove tecnologie rispetto allo svolgimento del dibattito pubblico. Sul punto per tutti, Quattrocchi, W, Vicini A. *Polarizzazioni. Informazioni, opinioni e altri demoni dell'infosfera*, Milano, Franco Angeli, 2023.



è uno di questi, così come quello – strettamente connesso – della “governance” della magistratura³.

Tanto più che, un’esigenza di riforma si è resa ancora più urgente a seguito delle modifiche che comunque sono state fatte in questi anni.

La prima è quella con la quale si è abolita l’autorizzazione a procedere. Al di là del merito politico di quella riforma, su cui si può convenire o meno, la questione rilevante dal punto di vista costituzionale è che l’autorizzazione a procedere era, proprio nella volontà dei Costituenti, uno dei tasselli del sistema su cui si sarebbe dovuto fondare l’equilibrio tra i poteri e, in particolare, tra quelli riconducibili al circuito democratico-rappresentativo (parlamento e governo) e quelli invece assegnati al circuito garantistico (la magistratura).

Quell’equilibrio non era frutto del caso, ma il modo in cui si ritenne di poter conciliare le due grandi esigenze che si presentavano ai Costituenti: quella di assicurare garanzie di autonomia e indipendenza della magistratura e quella di evitare una chiusura autoreferenziale della stessa.

Come ebbe a dire Giovanni Leone (uno dei relatori delle proposte in materia di giustizia): «*Lo scopo da raggiungere è quello di sganciare il potere giudiziario dagli altri poteri dello Stato, per evitare qualsiasi ingerenza, ma nello stesso tempo di impedire il crearsi di una casta chiusa della Magistratura*»⁴.

Ugualmente, un problema si pone con riferimento al completamento di quel processo di definizione del modello processuale, con tutte le conseguenze ordinamentali, che si è

determinato, prima con l’introduzione del nuovo codice e poi, nel 1999, con la riforma – approvata praticamente all’unanimità – dell’art. 111 della Costituzione.

La scelta di un modello tendenzialmente accusatorio rende ancor più evidente la necessità di farsi carico del “mandato” riconducibile alla VII disposizione transitoria e finale della Costituzione, dal quale, oltre che trovarsi conferma della natura appunto “transitoria” delle scelte costituenti riflettenti sull’ordinamento giudiziario, si ricava chiaramente una domanda di aggiornamento dell’assetto costituzionale rinviata al momento della definizione del modello processuale.

La circostanza che il *referendum* abbia bocciato la proposta di riforma non equivale evidentemente a suggellare per l’eternità le soluzioni (lo si ribadisce, concepite come transitorie) dei Costituenti, ma più limitatamente a rifiutare una certa proposta di scioglimento di quel nodo che rimane aperto.

4. La prospettiva comparata sulle garanzie dell’indipendenza interna dell’ordine giudiziario

Qualcuno potrebbe forse pensare che tali nodi, lasciati aperti dalla bocciatura della riforma, possano continuare a pendere sull’ordinamento per un tempo indefinito. E certamente la storia italiana ci mostra che i tempi di maturazione delle riforme sono generalmente assai più dilatati che altrove. Ma non si può, però, ignorare che sussistano delle tendenze anche sul piano comparato che probabilmente si faranno carico di smentire questa convinzione. Mi riferisco, in particolare, al dibattito sviluppatosi or-

3- Sia consentito, per comodità, rinviare alle riflessioni svolte nel volume *La Repubblica transitoria*, Soveria Mannelli, Rubbettino, 2018, 151 ss.

4- *Assemblea costituente, Commissione per la Costituzione, Seconda sottocommissione (seconda sezione), resoconto sommario della seduta di mercoledì 8 gennaio 1947.*



mai da alcuni decenni in sede europea (e segnatamente nel contesto della Convenzione europea dei diritti dell’Uomo) là dove si va facendo sempre di più strada l’esigenza di considerare, oltre al profilo della indipendenza della funzione giurisdizionale rispetto agli altri poteri, anche quella dell’indipendenza *interna* all’ordine giudiziario stesso.

Fin dall’inizio degli anni 2000 la Corte di Strasburgo ha acceso, infatti, i riflettori sul problema delle possibili interferenze e pressioni, formali e informali, che il giudice, e con esso la sua imparzialità e terzietà, possono subire dal contesto interno dell’ordine nel quale sono collocati.

Tale giurisprudenza si è sviluppata soprattutto con riferimento agli ordinamenti de-

gli *ex* Paesi dell’Est europeo, in considerazione della tradizione, estranea allo stato di diritto, dei precedenti regimi.

Ma ciò non toglie, com’è stato notato sia in sede scientifica⁵ che istituzionale⁶, che il problema possa porsi anche nelle c.d. democrazie consolidate.

È presto per dire che piega prenderà questa giurisprudenza, ma non è escluso che, ancora una volta, l’Italia si trovi a dover fare delle riforme che, fallite allorché emerse sul piano endogeno, siano divenute ineludibili in ragione dell’imporsi di un “vincolo esterno”.

**Ordinario di Diritto costituzionale nella Università di Roma “Tor Vergata”.*

5- Sillen, J., *The concept of ‘internal judicial independence’ in the case law of the European Court of Human Rights*, in *European Constitutional Law Review*, 2019, 15 ss., nel quale, oltre a una ricognizione della giurisprudenza della CEDU, si individuano alcuni profili problematici applicabili a tutti gli ordinamenti.

6- European Commission for Democracy through Law, (Venice Commission), *Report on the independence of the Judicial System. Part. I: the Independence of Judges*, adottato nella 82° Sessione Plenaria, Venezia, 12-13 marzo 2010, 12 ss.; European Parliamentary Research Service, Council of Europe standards on judicial independence, May 2021, [https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2021/690623/EPRS_BRI\(2021\)690623_EN.pdf](https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2021/690623/EPRS_BRI(2021)690623_EN.pdf).





Una grande famiglia

CAPSULE COMPATIBILI CON LE MACCHINE AD USO DOMESTICO
NESPRESSO, LAVAZZA A MODO MIO E DOLCEGUSTO*, MISCELE PER MOKA E PER
MACCHINA ESPRESSO DI ALTISSIMA QUALITÀ, CONFEZIONI INNOVATIVE: PER CHI CERCA
IL MASSIMO DEL PIACERE IN UN CAFFÈ PIENO E COSTANTE, DAL SAPORE INCONFONDIBILE.

*i marchi non sono proprietà di Guglielmo Spa né di aziende ad essa collegate



CaffeGuglielmoOfficialFanpage



CaffeGuglielmo



CaffeGuglielmo

L'esito del referendum, gli spazi investigativi del pubblico ministero e i possibili riflessi sugli equilibri del nostro processo penale

di Enrico Marzaduri*

1. I possibili riflessi processuali di una separazione delle carriere tra magistrati giudicanti e magistrati requirenti

Le previsioni innovative che non hanno incontrato il consenso della maggioranza dei votanti in occasione del referendum confermativo del 22 e del 23 marzo 2026 non coinvolgevano contenuti normativi che potessero considerarsi direttamente incidenti sulla disciplina del procedimento penale.

Ciò nonostante, almeno a mio avviso, l'introduzione di una previsione costituzionale che sancisse la separazione delle carriere tra magistrati giudicanti e magistrati requirenti, pur nell'assenza di interventi finalizzati a modificarne poteri e doveri, avrebbe potuto egualmente incidere, ed in misura significativa, sugli equilibri fondamentali del rito. Invero, avrebbe trovato traduzione nella diversa soluzione ordinamentale un dato che tutti coloro che frequentano le aule giudiziarie hanno avuto modo di verificare: il pubblico ministero non può essere considerato alla stregua di un giudice, dal momento che l'attività che è chiamato a svolgere ne condiziona necessariamente, inevitabilmente, i momenti valutativi.

Come è stato sottolineato da un autorevole giurista, al quale non si possono certo rimproverare atteggiamenti di eccessivo *favor*

per i contenuti del progetto di riforma costituzionale, l'accusatore "formula un'ipotesi per cercare la verità, ma sovente finisce per cercare la verità della sua ipotesi", sulla scorta di "una visione monoculare, parziale, della realtà" (G. Giostra, *Prima lezione sulla giustizia penale*, Bari-Roma, 2020, p. 64; Id., *Separazione delle carriere e indipendenza cognitiva del giudice*, in *Sistema penale web*, 12 marzo 2026). Del resto, non si può fare a meno di riconoscere "come sia difficile per chi formula un'ipotesi verificare la correttezza della stessa mediante attività di falsificazione della tesi accusatoria ed apprezzamento delle prove contrarie" (C. Santoriello, *Il pubblico ministero ed i cento talleri di Kant*, in *Archivio Penale*, 2021, 2, p. 28). E anzi, in questa prospettiva si è correttamente osservato come il pubblico ministero sia destinato a divenire "il soggetto più inadeguato a giudicare il fondamento" dell'ipotesi dell'accusa (G. Giostra, *Separazione delle carriere*, cit.).

Quindi, se va riconosciuta assoluta indipendenza al pubblico ministero, condizione indispensabile per dare effettività al principio di obbligatorietà dell'azione penale, e ciò anche se nell'art. 107 co. 4 Cost. si individua uno spazio che potrebbe anche legittimare qualche differenziazione a



livello di garanzie tra magistratura giudicante e magistratura requirente, la tematica dell'imparzialità deve svilupparsi in termini tali da non dimenticare le già accennate peculiarità del ruolo rivestito dal pubblico ministero ed i relativi condizionamenti. In effetti, l'attività ed i compiti di questo soggetto processuale non vanno in alcun modo confusi con quelli che caratterizzano il giudice, quantomeno in un processo, come il nostro, che non sia più ricondotto all'interno dei perimetri tipici dei sistemi inquisitori. È da quest'ultima consapevolezza che bisogna partire, nel momento in cui si abbandona la tematica dell'indipendenza e ci si accosta a quella dell'imparzialità, che coinvolge solo l'organo giurisdizionale. L'eventuale collocazione del pubblico ministero in una separata partizione della magistratura, di per sé, non avrebbe in alcun modo inciso sulla pubblicità della funzione esercitata, dovendosi sempre riconoscere che l'accusatore non deve pregiudizialmente tendere ad affermare la colpevolezza dell'indagato, risultando invece doverosa la richiesta di archiviazione in assenza dei presupposti che impongono l'esercizio dell'azione penale. Al tempo stesso, tuttavia, andrà chiarito che anche con l'attuale organizzazione della magistratura, risulta del tutto infondato il tentativo di recuperare un'implicita affermazione dell'imparzialità del pubblico ministero dai contenuti dell'art. 358 c.p.p., laddove si stabilisce che costui "compie ogni attività necessaria ai fini indicati nell'art. 326 e svolge altresì accertamenti su fatti e circostanze a favore della persona sottoposta alle indagini". Per l'appunto, "se il legislatore avesse davvero creduto nell'imparzialità dell'investigatore, non avrebbe avuto bisogno alcuno di aggiungere qualcosa al dovere di indagine disegnato nell'art. 326 c.p.p., perché tra le indagini necessarie per le determinazioni inerenti all'esercizio dell'azione pe-

nale non possono non essere contemplate anche quelle che conducono ad escludere detta conclusione". Viceversa, "si è avvertita l'esigenza di inserire, preceduto da un altresì, che va a sottolineare l'eterogeneità della prospettiva di indagine così indicata, il riferimento agli accertamenti su fatti e circostanze che possono giocare a favore dell'indagato. E la realtà applicativa della disposizione, troppo spesso disattesa nella quotidianità dell'esperienza giudiziaria", sembra offrire non pochi elementi a supporto di questa ricostruzione (così, volendo, E. Marzaduri, *Prime considerazioni sulla proposta di legge costituzionale relativa alla separazione delle carriere dei magistrati*, in *Indice penale on line*. 19 marzo 2026, p. 8).

In una parola, quel che si può pretendere dal pubblico ministero, e non è poco, consiste nell'obiettività del giudizio operato all'esito di indagini preliminari nelle quali eventuali aspetti contrastanti l'accusa non siano stati trascurati, anche se va riconosciuto che la loro emersione, se non provocata dall'attività difensiva, potrà essere più casuale che risultante da una ricerca mirata. Né la creazione di un'autonoma magistratura requirente avrebbe compromesso la sopravvivenza di questi profili di garanzia, come invece ipotizzato da chi riteneva facilmente prevedibile una crescita esponenziale delle caratteristiche accusatorie del pubblico ministero a seguito dell'enfaticizzazione del ruolo di parte, così da trasformare l'organo dell'accusa in una sorta di super-poliziotto, sempre e comunque pronto ad aggredire l'accusato (v., tra i tanti, M. Gialuz, *Otto proposizioni critiche sulle proposte di separazione delle magistrature requirente e giudicante*, in *Sistema penale* 9/2024, p. 82).

Senza dubbio pericoli del genere non sono assenti nell'attuale momento storico, pericoli alimentati da una politica criminale



che attinge soprattutto alle logiche del securitarismo e del giustizialismo e che favorisce la preoccupante ed inesatta idea che la giustizia penale, a tal fine rappresentata presso l'opinione pubblica soprattutto dai magistrati requirenti, debba considerarsi in perenne guerra contro ogni forma di criminalità.

Tuttavia, non mi sembra di formulare prospettive prive di un fondamento, se si arriva a pensare che la collocazione del pubblico ministero in una distinta carriera avrebbe finalmente consentito di inquadrarlo come parte pubblica senza alcuna ambiguità. Il che vuol dire che si sarebbe potuto e dovuto evitare di attingere dall'ossimoro carnellutiano della parte-imparziale gerarchie probatorie sull'attendibilità del materiale raccolto dall'accusa. Non solo. Una volta ricondotta l'attività del pubblico ministero nella logica di una parte, pubblica ma anche inevitabilmente condizionata nelle proprie scelte e valutazioni dall'essere parte, il singolo magistrato sarebbe stato ragionevolmente indotto ad una più misurata considerazione degli esiti investigativi, esiti che non dovranno considerarsi mai insuperabili, dovendosi attendere il contributo delle parti private che non sono poste in condizione di sviluppare tutte le potenzialità difensive nelle indagini preliminari.

2. I riflessi del mantenimento dell'unità della magistratura sul ruolo del pubblico ministero e sull'individuazione della rilevanza delle indagini preliminari, anche alla luce della sentenza costituzionale n. 58 del 2026.

Quanto, invece, alle possibili ripercussioni sulla realtà applicativa del nostro rito penale, solo un approccio decisamente superficiale può permetterci di concludere subito nel senso dell'assoluta neutralità dell'esito referendario, per il fatto che di conseguenza nulla è stato cambiato, una volta registra-

tasi la mancata approvazione della riforma costituzionale.

Non si può fare a meno di osservare che dalla decisione popolare di conservare l'unità della magistratura potrebbero ben essere desunti argomenti a favore di una collocazione sistematica del pubblico ministero che ne evidenzii possibili vicinanze alla figura del giudice, visto che era proprio l'esigenza di mantenere detto organo all'interno della c.d. cultura della giurisdizione una delle motivazioni che con maggiore forza venivano proposte dai fautori del NO.

Invero, questa prospettiva già era stata delineata da chi aveva segnalato come fossero identici i presupposti per decidere da parte del pubblico ministero sull'esercizio dell'azione penale ai sensi dell'art. 408 c.p.p. e dal giudice dell'udienza preliminare o dell'udienza predibattimentale sull'emissione o meno della sentenza di non luogo a procedere ai sensi degli artt. 425 e 554 ter c.p.p. (cfr., ad es., M. Gialuz, *Otto proposizioni*, cit., p. 80, per il quale, ai fini della valutazione sulla ragionevole previsione di condanna, il pubblico ministero "deve ragionare come il giudice"). E ciò non pare costituire un passaggio privo di rilievo nella ricostruzione degli equilibri complessivi del nostro procedimento penale.

Non a caso si rinvencono con frequenza negli interventi dedicati al tema della separazione delle carriere piene condivisioni della formula della parte-imparziale per inquadrare la posizione del pubblico ministero (v., tra i molti, G. Lattanzi, *La favola della separazione e il cavallo di Troia*, in *Giustizia insieme on line*, 15 marzo 2026). Simili atteggiamenti, a ben vedere, si ricollegano pericolosamente a quelle non lontane occasioni in cui il Consiglio Superiore della Magistratura è giunto ad esaltare l'appartenenza del pubblico ministero alla cultura della giurisdizione, fino ad affermare che si tratti di un organo atto ad assumere "nel corso



delle indagini preliminari un approccio terzo rispetto alla *notitia criminis*”, tanto da poter essere qualificato come “il primo giudice del materiale investigativo raccolto” (così nel *Parere C.S.M.*, 19/PP/2020 d.d.l. AC n. 2435, delibera 29 luglio 2021, allegato 4, 3, in www.csm.it).

Il rischio di una lettura sistematica degli equilibri interni alle fasi del rito penale che finisca per legittimare un ruolo del pubblico ministero sostanzialmente determinante per l’esito processuale, appare piuttosto concreto. L’immagine normativa delle indagini preliminari è ormai quella di una fase legittimata a pervenire ad un giudizio di colpevolezza (E. Marzaduri, *Il declino del paradigma accusatorio ed il ritorno all’istruzione sommaria*, in *Corderiana*. Sulle orme di un maestro del rito penale, a cura di E. Catalano e P. Ferrua, Torino 2023, p. 28); e “questa omologazione tra regole destinate ad operare in fasi distinte rischia di ripercuotersi, con effetti pregiudizievoli, sia sulle indagini, sia sul giudizio dibattimentale, mutando l’asse dei rapporti tra questi due segmenti del procedimento penale” (R. Del Coco, *Rimaneggiamento delle regole per non procedere: archiviazione e udienza preliminare*, in *Processo penale e giustizia* 1/2022, p. 88).

Ma il criterio della ragionevole previsione di condanna sembra non esaurire la sua portata nel chiedere al pubblico ministero di provocare l’intervento della giurisdizione sulla scorta di un severo giudizio predittivo, in quanto ci si è interrogati anche sugli standard probatori che debbono essere utilizzati per la formulazione di tale giudizio. A tal proposito, già in sede di lavori preparatori della c.d. riforma Cartabia, in seno alla Commissione presieduta da Giorgio Lattanzi, si era giunti ad affermare che la valutazione demandata al pubblico ministero, come al giudice dell’udienza preliminare o predibattimentale, doveva

confrontarsi con la regola dell’oltre ogni ragionevole dubbio.

Una recentissima pronuncia della Corte costituzionale, la sentenza n. 58 depositata il 27 aprile 2026, pare muoversi in questa direzione. Per l’appunto, ritenuta “oggi insostenibile l’idea (...) di un generalizzato *favor actionis*, a tenore del quale «in casi dubbi» l’azione penale andrebbe esercitata e non omessa” (così, invece, nella sent. n. 88 del 1991), i giudici di Palazzo della Consulta hanno affermato che “il pubblico ministero ha il dovere di svolgere in ogni singolo caso indagini accurate, che gli consentano di valutare se l’originaria *notitia criminis* sia effettivamente sorretta, quantomeno allo stato degli atti, da evidenze di tale consistenza e coerenza da rendere ragionevolmente prevedibile la condanna in giudizio dell’imputato, allo standard probatorio dell’oltre ogni ragionevole dubbio”. Il che implica per la Corte “il dovere a carico dello stesso pubblico ministero (...) di ricercare *ex officio* anche gli elementi di prova in grado dismentire l’originaria ipotesi accusatoria (...), così come il dovere di attentamente considerare le allegazioni difensive che la persona sottoposta alle indagini abbia ritenuto di prospettargli durante le indagini stesse, ovvero dopo l’avviso della loro conclusione”.

Viene quindi disegnato un onere investigativo di estrema pesantezza che investe a 360 gradi ogni direzione di ricerca dei possibili apporti probatori, dovendosi misurare il pubblico ministero con quanto richiesto dal superamento del canone bard.

Al di là delle perplessità che sorgono in ordine alla possibilità di chiedere realisticamente alle Procure un impegno del genere, quel che lascia ancor più incerti è la riconduzione alla fase delle indagini preliminari dell’operatività di una formula che sembra poter essere correttamente utilizzata soltanto in sedi nelle quali l’imputato ed il suo



difensore hanno avuto la possibilità di sviluppare adeguatamente le facoltà difensive. Invero, il criterio valutativo in parola perde il suo vero valore garantistico se collocato in fasi nelle quali non opera il contraddittorio e si individua invece una indubbia disparità tra le armi dei soggetti processuali.

“Un accertamento al di là di ogni ragionevole dubbio a fronte di una cognizione sommaria verrebbe ad assumere il carattere ironico di un artificio retorico rispettoso della forma ed elusivo della sostanza” (E.M. Catalano, *Ragionevole dubbio e logica della decisione*, Milano 2016, p. 127).

E una cognizione sommaria, ai fini della verifica del rispetto del criterio predetto, è comunque quella che si viene ad attuare prima di aver messo in condizione le parti di fornire il proprio contributo all'accertamento giurisdizionale.

Sulla scorta di quella che potrebbe a prima vista essere letta come una decisione meritoriamente volta a ridurre le ipotesi di esercizio imprudente ed irresponsabi-

le dell'azione penale, richiedendosi invece “indagini complete, che non abbiano trascurato gli elementi di prova a favore dell'imputato”, viene a prospettarsi la figura di un pubblico ministero che deve muoversi con la stessa energia nel ricercare elementi che possono sostenere ed elementi che possono smentire l'originaria ipotesi, nel rispetto di uno standard probatorio al quale viene riconosciuto significato a dispetto dell'assenza del contributo dialettico delle parti, contributo necessariamente bisognoso dell'intervento di un giudice.

Insomma, pare che se ne possa fare a meno, a fronte di un accusatore che viene, nella sostanza, ad essere apprezzato come se fosse un giudice...

Doverosa la massima attenzione.

**Avvocato del foro di Lucca, già Ordinario di Diritto processuale penale nell'Università di Pisa, attualmente Incaricato dell'insegnamento di Teoria generale del processo in detta Università.*



CONNETTORI di COMUNITÀ

In nome del popolo italiano

di Rosita Del Coco*

Le radici remote del “NO”

La consultazione del 22 e 23 marzo si è conclusa con un risultato netto: la prevalenza del NO con cui la maggioranza degli italiani ha inteso difendere la “Costituzione più bella del mondo”.

Il veto, opposto a gran voce nelle piazze, alle proposte di modifica del testo costituzionale esplica sicuramente un effetto inibitorio nei confronti del legislatore ma, ancor prima, impegna gli interpreti a verificare e garantire l'effettività dei principi che governano l'esercizio della giurisdizione penale, primi tra tutti, la parità tra le parti e la terzietà ed imparzialità del giudice.

Con la conseguenza che ogni considerazione sulle prospettive che si dischiudono all'attuale sistema costituzionale, processuale ed ordinamentale non può prescindere da una riflessione più ampia sulla tenuta di quegli stessi valori ideali cui il nostro modello costituzionale di giustizia penale appare in concreto ispirato.

Del resto, se a distanza di tanti anni dall'entrata in vigore del nuovo codice di rito è miseramente fallito anche l'ennesimo tentativo di introdurre la separazione delle carriere, il problema va ben al di là della semplice ricerca di una soluzione normativo-interpretativa praticabile, investendo fattori radicati e tenaci, legati ad una tradizione culturale consolidata in campo giudiziario.

Da questo specifico angolo visuale, occorre prendere atto che, nonostante le inedite direttrici garantistiche lungo le quali si è inteso orientare l'accertamento penale, risulta ancora solo illusoria l'idea di piegare a postulati moderni ed avanzati decenni di cultura e di interpretazione inquisitoria. A tale riguardo, è sufficiente leggere le non infrequenti «sgrammaticature»¹ che portano la firma dell'organo a cui è affidato il compito di garantire «l'esatta ed uniforme interpretazione della legge», per rinvenire concezioni talmente recessive da porsi in netta rottura con l'opzione accusatoria.

Emblematica è la pronuncia con cui i giudici di legittimità, identificando il grado di affidabilità della prova tecnico-scientifica con i connotati della parte o dell'organo che conferisce l'incarico, hanno ritenuto di attribuire una pretesa superiorità epistemologica alla consulenza tecnica del pubblico ministero rispetto a quella della difesa².

Dietro ai macroscopici errori che caratterizzano una simile conclusione è possibile cogliere evidenti pregiudizi metodologici che hanno finora ostacolato una riflessione laica e non prevenuta intorno alla figura ed al ruolo del pubblico ministero.

Ed è proprio dall'analisi di tali pregiudizi che occorre necessariamente ripartire se si vuole rilanciare un autentico processo di parti.

1- L'espressione è di R.E. KOSTORIS, *Una grave mistificazione inquisitoria: la pretesa fede privilegiata del responso del consulente tecnico dell'accusa*, in *Sistema Penale*, 28 settembre 2020.

2- Cass., Sez. III, 29 maggio 2020, n. 16458, in *Giur. it.*, 2020, p. 2776 ss.



Il pubblico ministero “parte imparziale”

Un primo argomento suscettibile di determinare pericolosi equivoci e fraintendimenti è ravvisabile nella rappresentazione del pubblico ministero quale “parte imparziale” all’interno della dialettica processuale. In tale atteggiamento ermeneutico è possibile cogliere i riflessi di una progressiva e silenziosa giurisdizionalizzazione dell’organo dell’accusa, che affonda le proprie radici storiche in epoche ben lontane, risalenti, molto probabilmente, al momento in cui è scomparsa la figura del giurì di accusazione e il monopolio dell’inchiesta e dell’accusa è stato consegnato nelle mani di uno o più soggetti pubblici³.

Dalla attribuzione al pubblico ministero delle attività di accusa si è, infatti, tratta l’implicazione di una ontologica superiorità di tale organo, eletto a paladino della legalità sul versante dell’iniziativa giudiziaria. Una sorta di *Richter vor dem Richter*, un “giudice prima del giudice”, a cui è stato consentito di ergersi a vero e proprio potere autonomo - se non, in alcuni momenti della nostra storia, ad autentico contro-potere -, dando, così, la stura a una sorta di presunzione di infallibilità giurisdizionale⁴. Una presunzione a sua volta rinfocolata dal mito della “cultura della giurisdizione” a cui dovrebbe essere ispirata l’attività del titolare della fase prodromica e che troverebbe fondamento, tra l’altro, nell’obbligo di ricercare elementi anche a favore dell’indagato.

Si fa davvero fatica ad accettare una lettura così distorta del canone della completezza delle indagini. Anziché stimolare un’attenta riflessione sull’anatomia dell’errore e del pregiudizio investigativo, e sulle

sacche di discrezionalità inevitabilmente connesse alle opzioni selettive sottese ai profili organizzativi del pubblico ministero, l’imperativo della completezza ha finito per trasformarsi nel presupposto logico da cui inferire una pretesa neutralità metodologica, ontologicamente incompatibile con l’ipotesi ricostruttiva destinata a orientare, in concreto, l’attività investigativa.

Certo, non si intende sottovalutare la circostanza che il pubblico ministero, in quanto organo dello Stato-apparato, debba improntare la sua azione a criteri di obiettività, non potendo assumere le vesti del cieco persecutore. Tuttavia, la simbiosi ossimorica “pubblico ministero-organo imparziale”, autorevolmente avallata dai giudici della Cassazione, è destinata a cedere il passo all’ovvio rilievo che un soggetto deputato a svolgere funzioni di accusa, qualunque ne sia la natura, persegue comunque un interesse di parte. In tal senso si è espressa, da ultimo, anche la giurisprudenza sovranazionale.

Chiamata a definire il quadro di garanzie che deve presiedere all’acquisizione dei tabulati telefonici, la Corte di giustizia ha avuto modo di precisare che il controllo preventivo sull’accesso ai dati relativi al traffico ed all’ubicazione deve essere affidato ad un giudice o ad un organo amministrativo connotato dal requisito della indipendenza, da declinare alla stregua della necessaria estraneità rispetto alla conduzione delle indagini ed alla effettiva neutralità rispetto alle parti del processo⁵. Il che, alla resa dei conti, finisce per destituire di fondamento ogni velleità di imparzialità del titolare dell’azione.

3- Per tali rilievi, v. L. MARAFIOTI, *Le scelte dell’accusa: “orgoglio” e “pregiudizio”*, in P. Marchetti (a cura di), *Inchiesta penale e pre-giudizio. Una riflessione interdisciplinare*, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli, 2007, p. 2; Id., *Inazione e forme abusive di addebito preliminare: concetti vintage e nuovi approdi nelle scelte del pubblico ministero*, in C. Fiorio, R. Fonti, M. Montagna (a cura di), *Inazione, controlli, esecuzione*, Pacini, Pisa, 2017, p. 21.

4- In tema, M.R. FERRARESE, *L’istituzione difficile. La magistratura tra professione e potere politico*, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli, 1984; D. MARAFIOTI, *Miti e realtà dell’egemonia giudiziaria*, Ciuffa, Roma, 1985.

5- Per tutte, Corte giust. Ue (Grande Sezione), 2 marzo 2021, causa C-746/18, H.K. c. Prokuratuur.



L'obbligatorietà dell'azione penale

Nel novero dei condizionamenti che maggiormente ostacolano un approccio laico al tema del pubblico ministero, occorre annoverare anche il richiamo costante al canone di obbligatorietà dell'azione, volto a sponsorizzare, a vari livelli, una visione del processo segnata dalla egemonia del titolare dell'accusa. Un'ipertrofica estensione concettuale del principio di cui all'art. 112 Cost. che, invece di potenziarne la portata, ha finito paradossalmente per svuotarlo della forza precettiva, strettamente connessa alle dinamiche dell'azione, per valorizzarne il profilo strumentale al perseguimento di un ideale di ricerca della verità dai connotati tipicamente inquisitori. In questa ultima prospettiva va letto, ad esempio, tanto il rapporto tracciato dalla giurisprudenza di legittimità⁶ e costituzionale⁷ tra principio di obbligatorietà dell'azione penale e poteri probatori del giudice dibattimentale in funzione di supplenza delle omissioni del pubblico ministero, quanto il tentativo di prolungare la portata dello stesso principio addirittura alla fase delle impugnazioni.

Sotto il primo profilo, è agevole rintracciare nella lettura oltranzista ed eversiva dell'art. 507 c.p.p., estesa ben al di là della funzione di integrazione e chiarimento dei fatti addotti dalle parti, la fideistica idealizzazione del giudice e dell'accertamento allo stesso mandato tipica dell'ideologia inquisitoria, tradizionalmente refrattaria ad ogni forma di limitazione all'iniziativa probatoria *ex officio*. Ma il rifiuto di accettare, in un'ottica di *favor rei*, le carenze dell'iniziativa probatoria del pubblico ministero finisce inevitabilmente per ricreare quelle contaminazioni funzionali tra giudice e accusatore che, in maniera cospicua, hanno contribuito a sovvertire l'imposta-

zione triadica del processo ed a provocare forti scompensi sistematici nella dialettica processuale. Con buona pace del canone di imparzialità del giudicante e della presunzione di non colpevolezza.

Sotto il secondo profilo, considerato il tentativo di estendere la portata dell'obbligatorietà dell'azione fino alla fase delle impugnazioni è a sua volta connesso alla persistente tensione verso una verità, osservata però dalla specifica visuale prospettica dell'errore che potrebbe celarsi nella sentenza di assoluzione.

Si spiega, così, la pervicace resistenza con cui i magistrati si sono sempre opposti ad ogni tentativo di limitazione del potere di appello delle sentenze di proscioglimento da parte del pubblico ministero, nel dichiarato intento di emancipare quest'ultimo da una ritenuta condizione di debolezza e ripristinare una sostanziale parità con le prerogative della difesa. Tuttavia, non ci vuole molto senso pratico per intuire che dietro l'ostinata rivendicazione dell'appellabilità delle sentenze di proscioglimento rischia di annidarsi, in realtà, la testardaggine di voler sostenere l'accusa anche dopo che la stessa non ha retto al test del ragionevole dubbio, nello strenuo tentativo di patrocinarla ad oltranza il giudizio e/o il pre-giudizio maturati dalla fase investigativa. Sicché, l'opzione in favore dell'appellabilità o meno delle sentenze di proscioglimento da parte del pubblico ministero non può ridursi ad una questione meramente tecnica, riguardando, piuttosto, la sfera valoriale ed etica del processo improntato alla presunzione di non colpevolezza. In considerazione di tale rilievo, non appare certo casuale che subito dopo l'esito referendario, la Corte di appello di Milano abbia sollevato questione di legittimità costituzionale nei confronti dell'art. 593 c.p.p., nella parte in cui tale di-

6- In particolare, Cass., Sez. un., 6 novembre 1992, Martin, in *Rivista italiana diritto procedura penale*, 1993, p. 822; Id., Sez. un., 17 ottobre 2006, Greco, in *Guida diritto*, 2007, n. 2, p. 78.

7- Corte costituzionale, 26 marzo 1993, n. 111, in *Rivista italiana diritto procedura penale*, 1994, p. 1057.



sposizione preclude all'organo dell'accusa di proporre appello contro le sentenze di proscioglimento emesse dal Tribunale in composizione monocratica all'esito di rito con citazione diretta⁸. Le argomentazioni sviluppate nell'ordinanza non sono passate inosservate all'avvocatura più attenta⁹, per la loro innegabile carica simbolica di riaffermazione di una certa ideologia che la proposta di riforma costituzionale aveva provato a mettere in discussione.

Più precisamente, oltre ad evocare la violazione del canone di obbligatorietà dell'azione, già ripetutamente sconfessata dai giudici costituzionali, l'ordinanza richiamata si è spinta a censurare, tra l'altro, la violazione dell'art. 24 Cost., evidenziando che la preclusione imposta al rappresentante dell'accusa non consentirebbe «alla collettività, i cui interessi sono rappresentati e difesi dal pubblico ministero, di tutelare adeguatamente i suoi diritti¹⁰».

Non è certo questa la sede per offrire, con aspirazioni di minima completezza, un commento critico sul provvedimento in esame. Tuttavia, è agevole riconoscere nelle parole dei giudici milanesi quella ideologia distorta del pubblico ministero che non accetta di essere «solo» una parte della dialettica processuale e si elegge a paladino di una «giustizia» dietro la quale si intende, in realtà, contrabbandare quello che Luca Marafioti, in un convegno teramano, aveva definito, con la solita efficacia, «l'orgoglio e il pregiudizio» dell'accusatore.

Del resto, simili «camuffamenti» e fraintendimenti erano già stati in qualche modo preconizzati vent'anni fa da Domenico Marafioti il quale, cogliendo con esattez-

za i termini della questione, ammoniva che «nel declino delle ideologie [avremmo dovuto subirne] una, anch'essa ripugnante alla concezione dello stato liberal-democratico, vale a dire una ideologia del pubblico ministero italiano, il quale pretende di assumersi un compito immane, anzi impossibile. Nel riordino reso urgente e improrogabile del caos delle attribuzioni e dei poteri, quest'organo è ormai tentato di rendersi custode di una «sua» ideologia, talché finisce per conformarsi e agire, a guisa di tutore di regime, come negli stati a sfondo totalitario, pur prosperando in uno Stato a carattere democratico, a struttura formalmente a-ideologica, o non ideologica, quale il nostro»¹¹.

Indipendenza del pubblico ministero e paternalismo giudiziario

Dinanzi a simili scenari, occorre riconoscere che la vischiosità delle ideologie inquisitorie rende davvero difficile, nel nostro Paese, accettare e attuare un'effettiva separazione delle carriere tra pubblico ministero e giudice, la quale rappresenta, in fondo, il presupposto e il corollario dei principi che governano un modello accusatorio.

La verità è che dietro le stentoree affermazioni di principio, si celano atteggiamenti ancora intrisi di sostanziale chiusura verso ogni forma di rinnovamento concettuale e culturale imposto dal vigente sistema processuale e dal modello costituzionale del giusto processo. Nel tentativo di ipotizzare un percorso evolutivo in materia, appare allora utile soffermare la riflessione su un connotato del pubblico ministero finora ri-

8- Corte App. Milano, 8 aprile 2026, n. 3232/25 Reg. gen. App., in *Sistema penale*, 14 aprile 2026, con nota M. GIALUZ, *Appello negato al PM, problemi annunciati: la riforma Nordio davanti alla Consulta*.

9- G.D. CAIAZZA, *Inquisire ad libitum*, in *PQM Il Riformista*, 9 maggio 2026; G. BELCASTRO, A. DE SANCTIS, *Il pubblico ministero difensore del popolo*, ivi.

10- Corte App. Milano, 8 aprile 2026, n. 3232/25 Reg. gen. App., cit.

11- D. MARAFIOTI, *A passo di giudice. Democrazia e «rivoluzione giudiziaria»*, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli, 1994, p. 180 ss.



masto ai margini della discussione perché ritenuto garanzia «dalla forte carica emotiva che veicola valori positivi e assoluti»¹² e che, quindi, non può essere messa in discussione. Ci si riferisce all'indipendenza del pubblico ministero, da sempre narcisisticamente considerata come conquista culturale dominante, sottovalutando che in un'ottica liberal-garantista ogni potere non può prescindere da controlli e correttivi volti a responsabilizzarne il relativo titolare.

Da questo specifico angolo visuale, l'assenza di meccanismi di responsabilizzazione incentrati sui controlli extra-processuali dell'attività del pubblico ministero, incompatibili con l'assetto istituzionale di tale organo, deve essere necessariamente compensata da una accentuazione dei controlli endo-processuali affidati al giudice.

Tuttavia, è sufficiente ripercorrere gli interventi manipolatori operati dalla Corte costituzionale e dal legislatore nell'ambito degli snodi fondamentali del processo, per rendersi conto che la scelta strategica è stata quella di declinare il controllo giurisdizionale in una forma di supplenza affidata al giudice, delineando, a seconda dei casi, peculiari dinamiche compensatorie cui appare oramai irrimediabilmente improntato il rapporto tra pubblico ministero e giudice, per cui si pretende di affidare al secondo il compito di rimediare, invece di stigmatizzare, agli errori ed alle omissioni del primo. Un vero e proprio «abuso di disinvoltura»¹³ nei rapporti tra giudice e pubblico ministero, tipico della concezione collaborativa della giustizia che ispirava il modello processuale inquisitorio, e che è stato riprodotto anche nell'ambito delle prove, con la lettura esondativa dei poteri probatori del giudice

e, da ultimo, della imputazione. A tale riguardo, va ricordato che le Sezioni unite¹⁴ e il legislatore, facendo leva su una lettura efficientistica di pretesi poteri taumaturgici dell'organo giurisdizionale, in grado di disarticolare il vizio della nullità della richiesta di rinvio a giudizio dalla rispettiva sanzione, hanno delineato percorsi virtuosi che coinvolgono in prima persona il giudice insieme al pubblico ministero nella costruzione congiunta dell'imputazione. Con il rischio che l'organo giurisdizionale possa perdere, più o meno consapevolmente, la propria imparzialità decisoria a cui paradossalmente era strumentale l'indipendenza del pubblico ministero, perché «quando si confondono le funzioni, psicologicamente incompatibili, dell'inquirente e del giudice, nell'atto di accusa c'è già *in nuce* la condanna, e la coscienza del giudice è soverchiata dall'amor proprio dell'accusatore, che si sente impegnato, più che a render giustizia all'imputato, a giustificare (proprio come lo storico a dimostrare una sua tesi) la fondatezza dell'imputazione»¹⁵.

E allora, in attesa che i tempi e le condizioni politico-istituzionali siano maturi per introdurre, anche con legge ordinaria, la separazione delle carriere, occorre iniziare a pensare a correttivi idonei a reintrodurre almeno la separazione dei compiti, responsabilizzando il pubblico ministero e bandendo ogni forma di supplenza giudiziaria, tanto più in quanto espressione di un paternalismo incompatibile con il modello accusatorio e con la cultura del giusto processo.

**Ordinario di Diritto processuale penale nell'Università degli Studi di Teramo.*

12- G. DE LUCA, *Controlli extra-processuali ed endo-processuali nell'attività inquirente del pubblico ministero*, in A. Gaito (a cura di), *Accusa penale e ruolo del pubblico ministero*, Jovene, Napoli, 1991, p. 218.

13- L. MARAFIOTI, *Imputazione e rapporti tra P.M. e G.I.P. secondo le Sezioni Unite: un abuso di disinvoltura?*, in *Giustizia penale*, 2008, III, c. 456.

14- Cass. Sez. un., 20 dicembre 2007, n. 5307, in CED Cass., rv. 238239.

15- P. CALAMANDREI, *Lo storico e il giudice*, in *Rivista diritto procedura civile*, 1939, p. 105 ss.



*Saggi, casi e analisi
per capire in profondità
il nostro presente*



Metodo, contesto e paura: tre chiodi acuminati per crocifiggere una riforma

Brevi riflessioni a margine di una “debacle”, alla ricerca di nuove vie per una rivitalizzazione del giusto processo accusatorio

Fabrizio Siracusano*

1. Il referendum e la definitiva battuta d'arresto della separazione delle carriere

L'esito del voto dello scorso 22/23 marzo è stato chiaro e, inevitabilmente, *tranchant*.

La formula del quesito referendario, d'altronde, con l'inevitabile impossibilità di differenziare la risposta in relazione alle singole disposizioni contenute nella proposta legislativa, poneva un interrogativo secco ed esigeva una manifestazione di volontà perentoria: assertiva o negativa. Il responso delle urne ha così marcato – probabilmente in modo definitivo – l'irrealizzabilità nel nostro Paese della separazione degli statuti ordinamentali dei magistrati dell'accusa (i Pubblici Ministeri) e della decisione (i Giudici); ha annichilito una prospettiva che si era affacciata in Italia all'indomani dell'entrata in vigore di quel processo penale di stampo accusatorio approvato, nel 1988, per archiviare l'esperienza del processo inquisitorio e per attuare i principi della Costituzione e delle convenzioni internazionali, da cui erano derivati precisi impegni di conformazione a carico del nostro Paese; ha stoppato il transito da una concezione “cooperativa” a una concezione “dialettica” della giustizia penale, in un passaggio che non intendeva

affatto sminuire il ruolo dei magistrati – nelle loro già distinte funzioni requirenti e giudicanti – bensì valorizzare la “parità delle parti” e l'imparzialità del giudice¹ secondo la logica, puramente epistemica, di una verifica processuale dei fatti scandita dall'esposizione delle tesi tra loro contrapposte ai tentativi di reciproca falsificazione innanzi a un giudice non pregiudizialmente orientato in favore dell'una e a scapito dell'altra.

Si è trattato di un “verdetto”, eminentemente democratico e insindacabile, agevolato dalla diffusa percezione, nel corpo elettorale che lo ha espresso, della sua valenza “rassicurante” rispetto alle raggelanti insidie prospettate. Il secco respingimento da parte dei cittadini della riforma della magistratura suona, infatti, quale risposta sibillina e netta, animata da una forte istanza conservativa, ad una scaltra classe politica – forte della sola maggioranza parlamentare – che avrebbe inteso “oltraggiosamente” rimuovere l'opera dei nostri Padri e delle nostre Madri costituenti; lo stop a un'operazione di *maquillage* costituzionale che, benché formalmente possibile, è stata ritenuta “indegna” nei modi e, soprattutto, pernicioso negli effetti.

1 - In questi termini M. BONTEMPELLI-L. LUPARIA, *Due visioni della giustizia*, in *Sistema penale*, 20 marzo 2026.



Lungo questi itinerari percettivi si è consolidato il dissenso verso una svolta riformista che ben altre sorti, se adeguatamente generata e successivamente supportata, avrebbe meritato.

2. Metodo, contesto e paura: la deriva comunicativa della riforma

Spiegare come sia maturata questa convinzione negli elettori – con un radicale ribaltamento delle iniziali proiezioni sull'esito del voto referendario – non è operazione ardua.

La complessità tecnica del quesito rifletteva un'esigenza di semplificazione che è immediatamente trascinata nella sua mistificazione: il piano degli argomenti giuridici ha repentinamente ceduto il passo al retropensiero, al sospetto distopico e, soprattutto, alla rappresentazione orrorifica dei contenuti normativi della riforma. Il dibattito, per il tramite di sconcertanti posture comunicative – inopinatamente mantenute da entrambi gli schieramenti antagonisti, ostinatamente impegnati a rivolgersi alla “pancia” dei propri sostenitori – è stato trascinato nella polvere del gioco politico contingente che ha finito per mortificare l'anima ideologica e i reali valori di riferimento; la polarizzazione si è tradotta nello scontro, sottraendo agli argomenti impiegati quella leggerezza calviniana di planare dall'alto sulle questioni, senza il peso di pregiudizievoli opzioni ideologiche².

La scelta popolare ha siglato il trionfo di una strategia comunicativa, di più agevole presa, che ha preferito puntare sulle disfunzioni del “metodo” di elaborazione della riforma anziché concentrare l'attenzione sul “merito” della stessa; che ha dedicato poco spazio alla puntuale analisi del “testo”, per concentrare l'impegno speculativo sul “contesto” nel quale sarebbe stato

calato; che ha alimentato “paure” – tradizionalmente più facili da inoculare – enfatizzando fantomatici rischi proiettivi circa indebite ingerenza sull'indipendenza del pubblico ministero (del tutto privi di addentellati nel testo sottoposto a scrutinio referendario) laddove, chi doveva sostenere la riforma, non è stato in grado di instillare “fiducia”.

Da parte di chi osteggiava la svolta riformista, la sgangherata e, al contempo, muscolare gestione del relativo *iter* legislativo – con un testo forzatamente immunizzato da eventuali mutamenti nei ripetuti passaggi parlamentari – e alcune dissennate “uscite” di chi avrebbe dovuto sostenerla, hanno fornito terreno fertile lungo il quale seminare preoccupate illazioni sui reali intendimenti perseguiti dalla maggioranza politica che lo proponeva, tali da suggerire di non esporli all'altrimenti fisiologico, pieno e costruttivo dibattito parlamentare. Questo originale peccato metodologico ha finito, inevitabilmente, per contaminare il merito della riforma; con un *focus* rapidamente spostato dal suo “testo” al “contesto” nel quale essa sarebbe andata a insinuarsi e ai timori per le futuribili e insidiose svolte attuative da affidare ad una classe politica in evidente *deficit* di affidabilità. Il dibattito si è risolto in un fragoroso deragliamento argomentativo, dove è stato facile insinuare suggestioni, purtroppo agevolate dalle inopinate e infondate propalazioni di chi, rivolgendosi solo a quella parte di elettorato che nutriva tale tipo di aspettativa, ha voluto fare intendere che per il tramite della “riforma” si sarebbe assicurato un più agevole fluire dell'azione di governo, così non più succube degli odiosi argini/freni imposti – secondo un ormai trito *refrain* – «da una certa magistratura politicizzata»; una “accattivante” prospettiva in linea, in-

2-Cfr. I. CALVINO, *Lezioni americane. Sei proposte per il prossimo millennio*, Milano, Mondadori, 2023, p. 7 s.



vece, con un'inquietante e diffusa deriva di autarchica insofferenza verso gli strumenti di controllo nei confronti di chi esercita il potere.

Così facendo – benché il testo, sottratto ad una sua pregiudizievole lettura, non consentisse simile illazione – la contrapposizione dialettica si è tramutata in guerriglia verbale; la ricerca del consenso, in demonizzazione dell'avversario; la proposta riformista, in un pericoloso imbonimento. Il *referendum* si è trasformato nella definitiva resa dei conti fra due opposti "autoritarismi": da un canto, quello di chi ha intravisto nella riforma il recondito «intento dell'attuale maggioranza di governo di affermare, anche simbolicamente, un potere di supremazia sulla magistratura»; dall'altro, quello di chi ha scorto, nell'ostinata resistenza corporativa di quest'ultima, l'opposta preoccupazione di dover rinunciare «al forte ruolo politico acquisito», e l'irrefrenabile desiderio di voler continuare «ad esercitare un prevenuto e occhiuto (...) controllo di legalità (e financo di moralità) sull'agire del ceto politico»³.

Si è irrimediabilmente perso di vista come il fulcro della riforma ruotasse sull'eliminazione dell'assimilazione di giudici e p.m. nella loro carriera; sulla neutralizzazione dell'anomalia di uno *status* nel quale il pubblico ministero, svolta separatamente la propria funzione nell'ambito del singolo processo, torni ad unirsi al giudice in quello spazio ordinamentale unitario entro il quale coltivare, l'uno con capacità di ingerenza su quelle dell'altro, aspirazioni

di carriera, assegnazioni, promozioni, trasferimenti e valutazioni disciplinari; sulla cancellazione, quindi, dei riflessi "negativi" di tale assimilazione sulle loro funzioni e sulle distorsioni di potere legate all'esistenza di un C.S.M. unitario, che costringe a vedere nei magistrati – pubblici ministeri o giudici – una unità di valori, cultura, passioni e, soprattutto, di protezione giuridica. In tal senso non si è compreso – o, per meglio dire, non si è riusciti a far comprendere – come la separazione in due dell'attuale organo di governo autonomo della magistratura servisse a spezzare, almeno in prospettiva, il vincolo di solidarietà professionale fra giudici e p.m. che, sia pure solo virtualmente, altera la linea fisionomica del modello accusatorio e che fa velo alla necessaria equidistanza del giudice rispetto ad entrambe le parti processuali.

Proprio spostando l'attenzione sui riflessi che la riforma avrebbe avuto sul processo, non si è stati in grado di fare comprendere come l'espunzione dal sistema di quella concezione unitaria della magistratura – nata sotto l'egida di un modello di stampo inquisitorio – sarebbe valsa ad estirpare definitivamente dal sistema, rafforzandone la percezione della sua equidistanza dal giudice rispetto all'accusato, l'ossimorica "imparzialità" di parte "non-partigiana" del pubblico ministero⁴, collettore unico – in forza di una necessaria "canalizzazione" – di ogni pretesa allegatoria della difesa⁵: quella stravagante connotazione dell'organo pubblico di accusa discendente dalla sua qualificazione, al pari del giudice,

3- Il virgolettato, come il precedente, è tratto da G. FIANDACA, "Sì", *ma non a cuor leggero*, in *Il Foglio*, 25 febbraio 2026, p. 5.

4- Cfr. M. NOBILI, *Prove a "difesa" e investigazioni di parte nell'attuale assetto delle indagini preliminari*, in AA.VV., *Libertà personale e ricerca della prova*, Milano, Giuffrè, 1995, p. 117.

5- Il riferimento è a Cass., sez. fer., 18 agosto 1992, Burrafato, in *Cass. pen.*, 1993, p. 1502. Si ricorderà come M. NOBILI, *La nuova procedura penale. Lezioni agli studenti*, Bologna, CLUEB, 1989, p. 135, avesse, da subito, stigmatizzato quanto il legislatore fosse stato «molto trascurato su tale punto pur essenziale», in quanto «si poteva prevedere espressamente un diritto ad acquisire informazioni difensive, o una forma garantita di rigetto, da parte dell'accusatore, in ordine a richiesta probatorie, provenienti dalla sua "controparte". E si potevano prevedere controlli del giudice in proposito».



quale “organo di giustizia”, tale in quanto «non fa valere interessi particolari ma agisce esclusivamente a tutela dell’interesse generale all’osservanza della legge»⁶; una visione del pubblico ministero che, appunto quale “organo di giustizia”, sarebbe «obbligato a raccogliere tutti gli elementi rilevanti per una giusta decisione»⁷, e che ne ha reso possibile una sua sostanziale e paradossale assimilazione alla figura del giudice – in quanto chiamato a svolgere attività di natura giurisdizionale e non portatore di interessi di parte – e che ha favorito, anziché arginare, il ripetuto innesto di agenti patogeni – soprattutto di matrice giurisprudenziale – nell’assetto originario del modello processuale del 1988⁸.

3. Il mito della carriera unica e la crisi della terzietà del giudice

La maggioranza degli italiani recatasi alle urne – abbacinata dai timori saldati al metodo e al contesto – ha ritenuto, insomma, che l’attuale assetto unitario della magistratura – che vede magistrati inquirenti e giudicanti appartenere al medesimo ordine – sia soluzione sistematicamente ideale e niente affatto anomala; ha considerato non sostanziale alla tenuta della cifra epistemica del “giusto processo” costituzionale – supporto “tardivo” alle fondamenta, rivelatesi repentinamente instabili, del codice Vassalli – la separazione ordinamentale fra chi, nel processo penale, accusa e chi giudica. Con il suo voto oppositivo, infatti, ha sancito l’impraticabilità di un riassetto dei rapporti tra magistrati, da unitario a separato, che

discendeva – quale scelta eminentemente politica – dal tipo di processo penale adottato nel nostro sistema; un processo basato su di una qualità del giudizio – tributaria della modalità di acquisizione delle prove e del metodo della decisione – che promana dal rispetto del principio del contraddittorio tra parti che si confrontano “ad armi pari” e dall’imparzialità della pronuncia ad opera del giudice terzo. Gli elettori hanno preferito il mantenimento della carriera unica che, invece, è strumento tipico di governo di un rito autoritario, ove rappresentante della pubblica accusa e giudice condividono la medesima prospettiva (l’interesse punitivo dello Stato) cooperando, ciascuno nell’ambito del proprio ufficio, al comune obiettivo di trasformare l’imputato – presunto colpevole – in condannato, laddove le carriere separate servono il processo concepito quale luogo e strumento di garanzia dell’accusato, retto dal canone della presunzione d’innocenza e dalla regola di giudizio dell’*in dubio pro reo*⁹.

Questi argomenti, probabilmente di non agevole e diffusa percepibilità da parte dell’opinione pubblica, non hanno fatto breccia nel corpo elettorale. L’esito del voto referendario ha avallato – con una cristallizzazione che si dubita possa essere stata espressione di una consapevole ed effettiva adesione da parte dei cittadini – l’idea che la sola separazione funzionale, supportata dai rimedi contro eventuali incompatibilità, sia presidio sufficiente ad assicurare la terzietà del giudice; ha supportato l’illusione che l’imparzialità – da intendere quale

6- Così Corte cost. n. 88 del 1991.

7- Ancora Corte cost. n. 88 del 1991.

8- Il riferimento è qui alla graduale opera di erosione della «concezione relativistica» del sapere giudiziale, grazie al crollo dell’inedito principio di *non dispersione dei mezzi di prova*, germogliato sull’asserita “manifesta irragionevolezza” di alcune “regole di esclusione” ritenute capaci di annichilire la *vis dimostrativa* – anche ai fini del giudizio dibattimentale – di quanto faticosamente raccolto nell’ambito di un’indagine completa da un pubblico ministero “parte imparziale” (cfr. Corte cost. 3 giugno 1992, n. 255, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1992, p. 1132, e il successivo – e conseguente – d.l. n. 306 del 1992, convertito in l. n. 356 del 1992).

9- Così V. MAIELLO, *Separazione delle carriere, così salviamo il giusto processo*, in *DisCrimen*, 22 gennaio 2025.



atteggiamento di chi si mantiene aperto a tutti i possibili punti di vista e per questo non è vincolato a pre-giudizi e da considerare quale valore cui dipende l'essenza stessa del giusto processo¹⁰ – possa restare affidata alle sole qualità personali del giudice e dai limiti, più o meno stringenti, volti a impedire il suo passaggio da un ruolo all'altro.

I soverchianti timori – volutamente o incautamente instillati, alcuni retorici ed altri esogeni rispetto al tema della “separazione” – non hanno agevolato il sedimentarsi del contrario avviso secondo il quale l'imparzialità del giudice sia un valore che pretende di essere tutelato ben al di là della dinamica funzionale del singolo processo; una qualità che, rispetto a quella genericamente assicurata ad ogni amministrazione per il tramite dell'organizzazione dei pubblici uffici (*ex art. 97 Cost.*), va considerata attraverso il prisma qualificante e illuminante della presunzione di non colpevolezza (*art. 27, comma 2, Cost.*); una preconditione del giusto processo da porre al riparo, quindi, anche dalle insidie del sospetto che il giudice possa inclinare pregiudizialmente il proprio *dictum* verso le istanze dell'accusa sol perché dotate di natura pubblicistica e, in quanto tali, degne di godere di preminente favore rispetto a quelle dell'accusato.

4. Efficientismo penale e prospettive di rilancio del giusto processo accusatorio

Con sinergica capacità annichilente dell'aspirazione riformista, alle paure ha fatto da *pendant* la ricorrente affermazione secon-

do la quale nessun elemento della riforma fosse strettamente correlato al profilo dinamico del procedimento penale e, quindi, idoneo ad incidere positivamente sulla sua efficienza. Un espediente retorico assai persuasivo per una collettività convinta che i problemi reali siano “ben altri”¹¹; una collettività ormai adusa a percepire l'efficienza come valore in sé del sistema penale e convinta che il processo debba perseguire «scopi eterogenei di difesa sociale e di tutela della collettività»¹².

Si sarebbe trattato di una riforma inutile oltre che pericolosa per chi guarda alla giustizia penale dalla prospettiva monoculare di chi ritiene di poterne essere lambito solo quale possibile vittima e mai nelle vesti di accusato; per chi non teme, quindi, eventuali compressioni di prerogative o facoltà difensive – viste quali ostacoli alla realizzazione delle pretese punitive della vittima – e rimane del tutto indifferente riguardo a riforme capaci di incidere – come quella in materia di separazione delle carriere – su primarie garanzie epistemiche del processo. Una riforma inutile oltre che pericolosa per una concezione di efficienza meramente quantitativa, sinonimo di una rapidità processuale altrimenti compromessa da odiose inefficienze e insopportabili dilatazioni temporali e per chi invoca risposte normative solo in tale direzione.

Proprio sul versante del funzionamento della giustizia penale, invece, la riforma si palesava come estremamente utile. Di certo ben meno pericolosa – quanto al rischio di una compromissione dell'indipendenza del pubblico ministero operata dal potere

10- Una sorta di meta garanzia posta «al vertice dei valori del “giusto processo”», poiché «in sua carenza tutte le altre regole e garanzie processuali perderebbero di significato» (così Corte cost., n. 306 del 1997).

11- Sul punto v. O. MAZZA, *Dal benaltrismo alla restaurazione inquisitoria*, in *PQM. Il Riformista*, 9 maggio 2026.

12- Le parole sono di G. RICCIO, *La crisi della giustizia tra pressioni comunitarie e recessioni interne*, in *Arch. pen.*, 2019, n. 3, p. 2. È quello che avviene – come sottolinea O. MAZZA, *Il sarto costituzionale e la veste stracciata del codice di procedura penale*, in *Arch. pen.*, 2019, n. 2, p. 5 – quando il fine diventa «l'istanza punitiva» o, come altrimenti detto, «l'efficienza repressiva».



esecutivo – di quella secondo la quale «gli uffici del pubblico ministero, per garantire efficace e uniforme esercizio dell'azione penale, (...) individuino criteri di priorità trasparenti e predeterminati, da indicare nei progetti organizzativi delle Procure della Repubblica, al fine di selezionare le notizie di reato da trattare con precedenza rispetto alle altre»; un'individuazione guidata dai «criteri generali indicati dal Parlamento con legge»¹³; una legge che nulla esclude sia di iniziativa governativa e sulla quale potrebbe venire posta una fiducia capace di annichilire il dibattito parlamentare¹⁴, così da potersi risolvere in un'insidiosa ingerenza del potere esecutivo sull'azione della magistratura. Verrebbe, allora, da chiedersi cosa sia più allarmante: un pubblico ministero separato dal giudice ma, comunque, testualmente indipendente (come espressamente avrebbe sancito, senza l'inopinata bocciatura referendaria, il riformato art. 104 Cost.), ovvero un p.m., appartenente alla medesima carriera del giudice, ma che orienta le proprie scelte, sul versante dell'esercizio dell'azione penale, entro un perimetro di priorità siglato sulla base di indicazioni vincolanti, formalmente scritte dal Parlamento, ma, possibilmente, sotto dettatura da parte del potere esecutivo? Al netto di tale capzioso interrogativo è innegabile che fosse la struttura del processo – lungo le traiettorie congegnate nel 1988 e

fortificate, per via costituzionale, nel 1999 – ad invocare la separazione delle carriere tra pubblici ministeri e giudici. Sebbene non mirasse – diversamente da quella in materia di fissazione dei criteri di priorità – ad implementare l'efficienza della giustizia penale, essa avrebbe finalmente fornito coerente traduzione sistematica al principio – fondante il giusto processo tendenzialmente accusatorio – di parità tra le parti davanti a un giudice «terzo e imparziale» (art. 111, comma 2, Cost.).

Un'occasione mancata, quindi. Al di là di questa amara considerazione, l'esito referendario lascia sullo sfondo la netta sensazione di un modello processuale sfibrato, incrinato nella sua originaria essenza ideale, invocante pronte risposte per non rimanere annichilito dal giogo efficientista: unica prospettiva che, malauguratamente, sembra oggi animare le scelte del nomoteta. L'attuale realtà normativa e applicativa si discosta ormai irrimediabilmente da quel modello (il processo di parti) rivelatosi sin troppo fragile già ai suoi esordi¹⁵ ed esposto a continui rimaneggiamenti, anche perché non adeguatamente metabolizzato, sul fronte dell'adesione ideologica e culturale, da chi era chiamato a gestirlo¹⁶ e – per come ha confermato l'esito referendario – anche da parte dell'utenza cui era ed è tutt'ora rivolto.

Occorre, pertanto, lavorare alla rielabora-

13- Il contenuto del virgolettato, come il precedente, riproduce il principio direttivo dettato dall'art. 1, comma 9, lett. i) della legge n. 134 del 2021. Tale disposizione è da leggere coordinatamente all'art. 13 della legge n. 71 del 2022: cosa deve fare il Procuratore della Repubblica – nella predisposizione dei modelli organizzativi dell'ufficio – per dare attuazione ai criteri generali fissati dal Parlamento.

14- È sufficiente considerare come su 94 leggi approvate dal Parlamento nel 2025, ben 69 sono di iniziativa del Governo. Nell'insieme dell'attuale legislatura, la XIX, iniziata il 13 ottobre 2022, solo il 24% delle leggi è nato dal Parlamento. Su 269 leggi approvate ben 200 sono state promosse dal Governo e per di più quasi la metà di esse è frutto della conversione di decreti-legge emanati dall'esecutivo.

15- Tornano alla mente le parole di F. CARNELUTTI, *La malattia del processo penale italiano*, in *Riv. dir. proc.*, 1962, p. 5 s., circa la perennemente “gracile” costituzione del processo penale in Italia.

16- Evidenza P. FERRUA, *La lenta agonia del processo accusatorio a trent'anni dall'entrata in vigore: trionfante nella Carta costituzionale, moribondo nel reale*, in *Proc. pen. giust.*, 2020, p. 7, nel ricordare come il codice del 1988 non fosse risultato gradito a buona parte della magistratura, che «quando una legge non incontra il favore dell'autorità giudiziaria che è chiamata ad interpretarla e ad applicarla, le probabilità che si risolva in un fallimento sono molto elevate».



zione della metrica processuale connotata da un più accorto richiamo alla legalità processuale, capace di smussare i guasti di una giurisprudenza creativa che ha favorito, specie nella fase preparatoria del processo, il sedimento di un'anomala assimilazione percettiva fra il ruolo del giudice e quello del pubblico ministero: un'assimilazione indotta dalla prossimità cronologica di entrambi ai fatti per cui si procede e, conseguentemente, a quel bisogno sociale di un organo pubblico dedito robustamente all'accusa per fini di repressione. È necessario procedere alla costruzione di un'indagine preliminare contraddistinta da più dilatate finestre di partecipazione difensiva, avendo cura di evitare che ciò possa tradursi nel *commodus discensus* di un automatico accreditamento probatorio dei risultati in tal modo acquisiti¹⁷; all'ideazione di una fase caratterizzata da più stringenti controlli giurisdizionali, attribuiti ad un giudice dotato di un più consistente potere di affaccio su di essa, onde evitare che l'indagine rimanga ancora affidata all'indiscriminato imperio, sul versante del *quomodo* dello sviluppo investigativo, del pubblico ministero. Bisogna congegnare rimedi normativi – attenti ad assicurare una bilanciata salvaguardia degli interessi

antagonisti in gioco – capaci di arginare un'altrimenti incontrollabile bulimia cognitiva di un organo inquirente spesso patologicamente subalterno alla polizia giudiziaria (con le incognite saldate alla riconducibilità istituzionale di quest'ultima, nelle sue diverse articolazioni, al potere esecutivo) e ridotto a una sorta di suo “ventriloquo”, in un insano ribaltamento del rapporto funzionale indicato dall'art. 109 Cost.; un rappresentante della pubblica accusa oggi solo occasionalmente chiamato al cospetto di un giudice strutturalmente e funzionalmente debole e, inevitabilmente, indotto ad appiattirsi sulle posizioni di un pubblico ministero, al suo pari e definitivamente qualificabile quale organo di giustizia¹⁸.

Solo così potremmo ritrovare la bussola del giusto processo accusatorio – seguendo le imprescindibili coordinate della terzietà del giudice, del contraddittorio per la prova, dell'inviolabilità dei diritti della difesa e della presunzione di non colpevolezza¹⁹ – e non rassegnarci all'idea, restando in balia delle sirene del bieco efficientismo, di un rovinoso ritorno al processo inquisitorio²⁰.

**Ordinario di Diritto processuale penale, nell'Università di Catania.*

17- Cfr. F. MORELLI, *Profili problematici del diritto di partecipazione del difensore nella fase delle indagini preliminari: dalle dichiarazioni dell'indagato alla prova informatica*, in D. NEGRI-P. RENON (a cura di), *Nuovi orizzonti del diritto alla difesa tecnica*, Torino, Giappichelli, 2017, p. 5 s., e il richiamo a Corte. cost., n. 265 del 1991, dove si precisa che «neanche la difesa incide sul valore degli atti compiuti dal pubblico ministero, rendendoli in qualche modo equivalenti, sotto il profilo probatorio, a quelli compiuti dal giudice».

18- Il “diritto al giudice”, da garantire fin dalla fase preprocessuale – impostosi già quale impellente qualche lustro fa (di finestre di giurisdizione e di diritto al giudice si parlava nell'ambito della Commissione Riccio del 2006) – è un'inevitabile conseguenza della metamorfosi delle indagini.

19- Così O. MAZZA, *Il processo penale che ci aspetta*, in PQM. *Il Riformista*, 28 marzo 2026, p. II.

20- Secondo G. VARRASO, «Ragionevole previsione di condanna» ed esercizio dell'azione penale, in www.legislazione-penale.eu, 27 ottobre 2025, p. 10, già adesso, «per una precisa scelta del legislatore, sembra assistere ad un ritorno “mascherato” all'istruzione formale del codice del 1930, dando l'ennesimo scossone a un processo definito di stampo accusatorio».



Leonida Repaci lo scrittore che raccontò il Sud e sfidò il potere

*Tra impegno civile e letteratura, il ritratto
di uno dei protagonisti del Novecento italiano*

di Vincenzo Galeota*

Nel panorama complesso della cultura italiana del Novecento, la figura di Leonida Repaci occupa una posizione difficilmente classificabile secondo categorie rigide. Scrittore, giornalista, organizzatore culturale e intellettuale impegnato, Repaci è testimone del rapporto tra letteratura e realtà.

Nato nel 1898, in una Calabria ancora marginale rispetto ai grandi centri culturali, Repaci non smetterà mai di portare con sé quella periferia geografica e simbolica, trasformandola in narrazione e coscienza critica.

L'infanzia è segnata da una perdita precoce e da condizioni familiari difficili. La morte del padre lo costringe a crescere in un contesto fragile, mentre il terremoto del 1908 segna una seconda cesura, materiale e simbolica. Il trasferimento a Torino non è solo uno spostamento geografico, è l'ingresso in un'Italia diversa, industriale, moderna e complessa da decifrare.

In questo nuovo luogo, Repaci intraprende studi giuridici, interrotti dallo scoppio della prima guerra mondiale. Arruolato come ufficiale degli alpini, è sul fronte dove vive la guerra come esperienza diretta di massa, non mediata da interpretazioni ideologiche. Questo passaggio è rilevante non solo sul piano biografico, ma anche su quello

interpretativo. La sua successiva produzione letteraria sarà infatti caratterizzata da una forte attenzione alla dimensione storica concreta, lontana da ogni idealizzazione del conflitto.

Al ritorno dalla guerra, completa gli studi in giurisprudenza e il percorso professionale, che sembrava già tracciato, si interrompe quasi subito dedicandosi alla scrittura. Nel 1923 pubblica *L'ultimo Cireneo*, esordio che lo colloca immediatamente nel panorama letterario italiano e rivela una voce matura, capace di intrecciare racconto e tensione civile.

Per comprendere la specificità di Repaci è necessario collocarlo all'interno di un più ampio sistema di relazioni intellettuali.

Con Antonio Gramsci condivide l'idea che la cultura sia uno strumento di interpretazione e trasformazione della società. Tuttavia, mentre Gramsci elabora una teoria organica della funzione dell'intellettuale e dell'egemonia culturale, Repaci agisce principalmente sul piano della narrazione e dell'organizzazione culturale, come dimostra la sua partecipazione alla fondazione del Premio Viareggio nel 1929.

Il confronto con Elio Vittorini evidenzia un'altra differenza significativa. Entrambi condividono una concezione della letteratura come spazio di impegno civile, ma



Vittorini tende a sviluppare una visione più modernista e progettuale della cultura, mentre Repaci resta legato a una dimensione narrativa più tradizionale e fortemente radicata nel dato autobiografico e territoriale.

Ancora più evidente è la distanza da Cesare Pavese che costruisce una poetica centrata sull'interiorità, sul mito e sulla memoria individuale, mentre Repaci privilegia la prospettiva estroflessa, in cui il racconto si apre costantemente alla dimensione sociale e collettiva.

Negli anni della progressiva affermazione del fascismo, questa tensione tra scrittura e realtà si intensifica. Repaci si avvicina a posizioni antifasciste, frequenta ambienti intellettuali critici e collabora con testate impegnate nel dibattito politico e culturale. La sua attività non è marginale né neutrale ed implica esposizione, rischio e conseguenze concrete.

Il momento di maggiore rilievo e conseguenza delle sue scelte è rappresentato dall'arresto del 1925. Accusato, senza fondamento, del coinvolgimento in un omicidio politico, Repaci viene incarcerato in un contesto in cui la repressione degli intellettuali non allineati costituisce una pratica consolidata. L'assoluzione non cancella il significato dell'episodio, che trasforma la posizione culturale in condizione esistenziale di rischio e marginalità.

Dopo questo episodio, la sua presenza nello spazio pubblico non si interrompe, ma si ridefinisce. In un sistema sempre più pervasivo, Repaci adotta una modalità di intervento meno direttamente conflittuale, senza tuttavia aderire al regime. Questa posizione intermedia – né integrazione né opposizione clandestina – rappresenta una delle forme tipiche dell'intellettualità sotto il fascismo: una strategia di permanenza nel campo culturale, senza rinuncia completa alla propria autonomia.

In questo quadro si colloca la fondazione del Premio Viareggio nel 1929. L'iniziativa, promossa insieme ad altri intellettuali, che non è soltanto un riconoscimento letterario ma un vero dispositivo culturale. In un momento storico in cui premi e istituzioni tendono a essere assorbiti dalla logica del regime, il Premio Viareggio si propone come uno spazio di relativa autonomia, capace di mantenere criteri di selezione non rigidamente subordinati alla propaganda. Più che opposizione esplicita, si tratta di una forma di resistenza indiretta, giocata sul terreno delle istituzioni culturali.

Anche la produzione narrativa degli anni trenta riflette questa condizione. Pur evitando lo scontro politico diretto, le opere di Repaci mantengono una forte attenzione alle dinamiche sociali e ai contesti marginali, sottraendosi implicitamente alla retorica ufficiale del regime.

La scelta di raccontare la Calabria – con le sue contraddizioni, le sue tensioni e la sua distanza dai centri del potere – assume in questo senso un valore non neutro, configurandosi come alternativa narrativa legata all'immagine omogenea e celebrativa promossa dal fascismo.

Nel 1931 avvia il progetto più ambizioso: una vasta saga familiare che attraversa più generazioni e che, tramite le vicende private, racconta le trasformazioni storiche e sociali dell'Italia tra Ottocento e Novecento; si tratta di *La Storia dei fratelli Rupe*.

L'opera letteraria nasce in una Calabria dura, povera, segnata da ritmi antichi e da un destino che sembra già scritto. La famiglia è al centro di tutto: un mondo chiuso, fatto di legami forti, tradizioni, gerarchie e sacrifici. I fratelli crescono in questo ambiente, ma non tutti lo vivono allo stesso modo. Alcuni restano legati alla terra, accettando una vita fatta di fatica e continuità; altri, invece, iniziano a sentire il peso di quei limiti e desiderano qualcosa di diver-



so. È proprio da questa tensione che prende forma il racconto.

Con il passare del tempo, la famiglia Rupe si trasforma. Le nuove generazioni entrano in contatto con un mondo che cambia: arrivano nuove idee, nuove possibilità, ma anche nuovi conflitti. L'equilibrio antico si incrina. Le scelte individuali diventano sempre più importanti, e ciò che un tempo sembrava immutabile inizia lentamente a cedere. Alcuni membri della famiglia cercano di emanciparsi, di uscire dalla condizione di partenza; altri resistono, difendendo valori e tradizioni. Questo crea divisioni, incomprensioni, distanze. La famiglia, che all'inizio era unita, diventa il luogo in cui si scontrano visioni diverse del futuro.

Nel frattempo, anche la società intorno cambia. La Calabria non è più la stessa, si apre lentamente, a trasformazioni economiche e sociali. Ma questo cambiamento non è lineare, né facile. Porta con sé speranze, ma anche delusioni.

La storia dei fratelli Rupe diventa così qualcosa di più che una vicenda familiare: è il racconto di un passaggio, di un mondo che si trasforma e di persone che cercano di trovare il proprio posto dentro questo cambiamento.

Alla fine, ciò che resta non è solo il destino dei singoli personaggi, ma il senso di una transizione più ampia: quella di un'intera società che abbandona il passato senza riuscire ancora a definirsi completamente nel presente.

Nel secondo dopoguerra, Repaci si trova a operare in un contesto radicalmente mutato, segnato dalla caduta del fascismo e dalla nascita di un sistema democratico. Tuttavia, il suo modo di intendere il ruolo dell'intellettuale non subisce una rottura e si sviluppa in continuità con il passato.

Repaci resta una figura pubblica attiva, impegnata nel giornalismo, nel dibattito

culturale e nella promozione letteraria. La sua attività testimonia la persistenza di un modello di intellettuale novecentesco che non si limita alla produzione di opere, ma partecipa alla costruzione dello spazio culturale.

In questo quadro, il Premio Viareggio assume una nuova funzione. Sopravvissuto al regime, il premio si consolida come una delle principali istituzioni culturali della nuova Italia, contribuendo alla definizione del panorama letterario del dopoguerra. Il lavoro svolto da Repaci negli anni precedenti si rivela decisivo: ciò che era stato uno spazio di autonomia diventa ora uno strumento, riconosciuto, di legittimazione culturale.

Il secondo dopoguerra è anche il momento in cui il sistema culturale italiano si trasforma, con l'emergere della comunicazione di massa e di nuovi linguaggi. In tale contesto la presenza di Repaci, nel film *La dolce vita*, assume un valore simbolico: essa segnala il passaggio verso una cultura più ampia e ibrida, in cui la letteratura non è più l'unico centro della produzione identificativa.

Il percorso di Repaci mostra come, anche in condizioni di forte pressione politica, la letteratura possa mantenere una funzione attiva, non necessariamente attraverso l'opposizione diretta, ma anche tramite pratiche di mediazione, costruzione istituzionale e rappresentazione alternativa della realtà. In questa prospettiva, il suo caso illumina una dimensione spesso trascurata del Novecento italiano, quella degli intellettuali che hanno abitato il conflitto non solo nei momenti di rottura, ma anche nelle forme più sottili e quotidiane della resistenza culturale.

**Avvocato, Consigliere del Direttivo della Camera Penale di Catanzaro "Alfredo Cantàfora".*



“Due strade
trovai nel bosco e io,
io scelsi quella meno battuta.
Ed è per questo che
sono diverso.”

R. Frost

**L'ENERGIA,
GIUSTA.**

Quella che portiamo in tutto il mondo
nasce principalmente dall'acqua.
La produciamo lasciando il 50% degli utili sul territorio.
È pulita. È rinnovabile. È per tutti.



Ranieri
INTERNATIONAL

CAYMAN 38.0 EXECUTIVE



275 SL



Italian Life Style

Motonautica F.lli Ranieri Srl / RANIERI INTERNATIONAL
www.ranieri-international.com - info@ranieri-international.com
SOVERATO (CZ) Italy - Tel. 0967 25839

